IL MONITORE ECCLESIASTICO
Anno LVIII - Serie V - Vol. V - Fascicolo VII - Luglio 1933

ATTI DELLA APOSTOLICA SEDE

ATTI DEL SOMMO PONTEFICE

Il testo italiano dell'Enciclica "Dilectissima Nobis„ sull'iniqua condizione della Chiesa in Spagna

[« A. A. S. », 1933, p. 261].

Sempre sommamente cara fu a Noi la nobile Nazione Spagnuola per le sue insigni benemerenze verso la fede cattolica e la civiltà cristiana, per la tradizionale ardentissima devozione a questa Santa Sede Apostolica e per le sue grandi istituzioni ed opere di apostolato, essendo madre feconda di Santi, di Missionari e di Fondatori d'incliti Ordini religiosi, vanto e sostegno della Chiesa di Dio.

E appunto perché la gloria della Spagna è così intimamente connessa con la religione cattolica, Noi ci sentiamo doppiamente afflitti nell'assistere ai deplorevoli tentativi che da tempo si van ripetendo per togliere alla diletta Nazione, con la fede tradizionale, i più bei titoli di civile grandezza. Non mancammo — come il Nostro Cuore paterno Ci dettava — di far spesse volte presente agli attuali governanti di Spagna quanto era falsa la via che essi seguivano e di ricordar loro come non è col ferire l'anima del popolo nei suoi più profondi e cari sentimenti che si può raggiungere quella concordia di spiriti, la quale è indispensabile per la prosperità di una Nazione. Ciò facemmo per mezzo del Nostro Rappresentante tutte le volte che si affacciava il pericolo di qualche nuova legge o provvedimento lesivo dei sacrosanti diritti di Dio e delle anime. Né mancammo di far giungere anche pubblicamente la Nostra Paterna parola ai diletti figli del Clero e del laicato di Spagna perché sapessero che il Nostro Cuore era a Loro più vicino nei momenti del dolore. Ma ora non possiamo non levare nuovamente la voce contro la legge, testé approvata, « intorno alle confessioni e congregazioni religiose », costituendo essa una nuova e più grave offesa non solo alla religione e alla Chiesa, ma anche a quegli asseriti principî di libertà civile su i quali dichiara basarsi il nuovo Regime Spagnuolo,

Né si creda che la Nostra parola sia ispirata da sentimenti di avversione alla nuova forma di governo o agli altri cambiamenti prettamente politici avvenuti recentemente in Ispagna. È a tutti noto, infatti, che la Chiesa Cattolica, per nulla legata ad una forma di governo piuttosto che ad un'altra, purché restino salvi i diritti di Dio e della coscienza cristiana, non trova dif-

ficoltà di accordarsi con le varie civili istituzioni, siano esse monarchiche o repubblicane, aristocratiche o democratiche.

Ne sono prova manifesta, per non parlare che di fatti recenti, i numerosi Concordati e Accordi stipulati in questi ultimi anni e le relazioni diplomatiche annodate dalla Santa Sede con diversi Stati, nei quali, dopo l'ultima grande guerra, a governi monarchici sono sottentrati governi repubblicani.

Né queste nuove Repubbliche hanno mai avuto a soffrire nelle loro istituzioni e nelle loro giuste aspirazioni verso la grandezza ed il benessere nazionale per effetto dei loro amichevoli rapporti con la Santa Sede od a causa della loro disposizione a concludere, con spirito di reciproca fiducia, sulle materie che interessano la Chiesa e lo Stato, convenzioni corrispondenti alle mutate condizioni dei tempi.

Che, anzi, possiamo con sicurezza affermare che da queste fiduciose intese con la Chiesa gli Stati stessi hanno tratto notevoli vantaggi, essendo comunemente risaputo come al dilagare del disordine sociale non si opponga diga più valida della Chiesa, la quale, educatrice massima dei popoli, ha sempre saputo unire in accordo fecondo il principio della legittima libertà con quello dell'autorità, le esigenze della giustizia col bene della pace.

Tutto ciò non ignorava il Governo della nuova Repubblica di Spagna, il quale, anzi era a conoscenza delle buone disposizioni Nostre e dell'Episcopato Spagnuolo di concorrere a mantenere l'ordine e la tranquillità sociale.

E con Noi e con l'Episcopato fu concorde la immensa moltitudine, non del clero solamente e secolare e regolare, ma altresì del laicato cattolico, ossia dalla grande maggioranza del popolo spagnuolo; il quale non ostante le personali opinioni, nonostante le provocazioni e le vessazioni degli avversari della Chiesa, si tenne lontano dalle violenze e rappresaglie, nella tranquilla soggezione al potere costituito, senza dar luogo a disordini e molto meno a guerre civili. Né ad altra causa certamente, che a questa disciplina e soggezione, ispirata dall'insegnamento e dallo spirito cattolico, si potrebbe attribuire con maggiore diritto quanto si è potuto mantenere di quella pace e tranquillità pubblica, che le turbolenze dei partiti e le passioni dei rivoluzionari lavoravano a sovvertire, sospingendo la Nazione verso l'abisso dell'anarchia.

Ci ha quindi recato somma meraviglia e vivo cordoglio l'apprendere che da taluni, quasi per giustificare gli iniqui procedimenti contro la Chiesa, se ne adducesse pubblicamente la necessità di difendere la nuova Repubblica.

Da quanto abbiamo esposto appare così evidente l'insussistenza del motivo addotto, da poterne conchiudere che la lotta mossa alla Chiesa nella Spagna più che a incomprensione della fede cattolica e delle sue benefiche istituzioni, si debba imputare all'odio che « contro il Signore e il suo Cristo » nutrono sètte sovvertitrici di ogni ordine religioso e sociale, come purtroppo vediamo avvenire nel Messico e nella Russia.

Rovine.

Ma, tornando alla deplorevole legge intorno alle confessioni e congregazioni religiose, abbiamo constatato con vivo rammarico che in essa fin dal principio viene apertamente dichiarato che lo Stato non ha religione ufficiale,

riaffermando così quella separazione dello Stato dalla Chiesa che fu purtroppo sancita nella nuova Costituzione Spagnuola.

Non Ci indugiamo qui a ripetere quale gravissimo errore sia l'affermare lecita e buona la separazione in se stessa, specialmente in una Nazione che nella quasi totalità è cattolica. La separazione, chi bene addentro la consideri, non è che una funesta conseguenza (come tante volte dichiarammo, specialmente nell'Enciclica *Quas primas*) del laicismo ossia dell'apostasia della odierna società che pretende straniarsi da Dio e quindi dalla Chiesa. Ma se per qualsiasi popolo, oltre che empia, è assurda la pretensione di voler escluso dalla vita pubblica Iddio Creatore e provvido Reggitore della stessa società, in modo particolare ripugna una tale esclusione di Dio e della Chiesa dalla vita della Nazione Spagnuola, nella quale la Chiesa ebbe sempre e meritamente la parte più importante e più beneficamente attiva e nelle leggi, e nelle scuole, e in tutte le altre private e pubbliche istituzioni.

Che se un tale attentato ridonda in danno irreparabile della coscienza cristiana del paese, della gioventù specialmente, che si vuole educata senza religione, della famiglia profanata nei suoi più sacri principî, non minore è il danno che ricade sulla stessa autorità civile, la quale, perduto l'appoggio che la raccomanda e la sostiene presso le coscienze dei popoli, vale a dire, venuta meno la persuasione della sua origine, dipendenza e sanzione divina, viene a perdere insieme la sua più grande forza di obbligazione e il più alto titolo di osservanza e di rispetto.

Che questi danni conseguano inevitabilmente dal regime di separazione, viene attestato da non poche fra quelle stesse nazioni, che, dopo averlo introdotto nei loro ordinamenti, ben presto compresero la necessità di rimediare all'errore, sia modificando, almeno nella loro interpretazione ed applicazione, le leggi persecutrici della Chiesa, sia procurando, malgrado la separazione, di venire ad una pacifica coesistenza e cooperazione con la Chiesa.

I nuovi legislatori spagnuoli, invece, noncuranti di queste lezioni della storia, vollero una forma di separazione, ostile alla fede professata dalla stragrande maggioranza dei cittadini, separazione tanto più penosa ed ingiusta, in quanto viene deliberata in nome della libertà stessa che si promette e si assicura a tutti indistintamente. Si è voluto così assoggettare la Chiesa e i suoi ministri a misure di eccezione, che tentano di metterla alla mercé del potere civile.

Infatti, in forza della Costituzione e delle successive leggi emanate, mentre tutte le opinioni, anche le più erronee, hanno largo campo di manifestarsi, la sola religione cattolica, che è quella della quasi totalità dei cittadini, vede odiosamente invigilato l'insegnamento, inceppate le scuole e le altre sue istituzioni tanto benemerite della scienza e della cultura spagnuola. Lo stesso esercizio del culto cattolico, anche nelle sue più essenziali e più tradizionali manifestazioni, non va esente da limitazioni, come l'assistenza religiosa negli istituti dipendenti dallo Stato; le stesse processioni religiose, le quali vengono sottoposte a speciali facoltà da concedersi dal Governo e a clausole e restrizioni, e perfino l'amministrazione dei sacramenti ai moribondi e le esequie ai defunti.

Contradizioni.

Più manifesta ancora è la contradizione per quanto riguarda la proprietà. La Costituzione riconosce a tutti i cittadini la legittima facoltà di possedere, e, come è proprio di tutte le legislazioni in paesi civili, garantisce e tutela l'esercizio di così importante diritto derivante dalla stessa natura. Eppure anche su questo punto si è voluta creare una eccezione ai danni della Chiesa Cattolica, spogliandola con palese ingiustizia di tutti i suoi beni. Non si è avuto riguardo alla volontà degli oblatori, non si è tenuto conto del fine spirituale e santo, cui quei beni erano destinati, non si sono voluti in alcun modo rispettare diritti da lungo tempo acquisiti e fondati su indiscutibili titoli giuridici. Tutti gli edifici, episcopii, case canoniche, seminarii, monasteri, non sono più riconosciuti come libera proprietà della Chiesa Cattolica, ma sono dichiarati — con parole che mal celano la natura dell'usurpazione — proprietà pubblica e nazionale. Che anzi, mentre tali edifici — legittima proprietà dei vari enti ecclesiastici — vengono dalla legge lasciati in solo uso alla Chiesa Cattolica ed ai suoi ministri, perché siano adibiti secondo il loro fine di culto, si giunge però a stabilire che gli edifici medesimi debbono essere sottomessi ai tributi inerenti all'uso degli immobili, costringendo così la Chiesa Cattolica a pagare tributi su ciò che violentemente le è stato tolto. In tal modo il potere civile ha preparata la via per rendere impossibile alla Chiesa Cattolica anche l'uso precario dei suoi beni, poiché essa, spogliata di tutto, privata di ogni sussidio, inceppata in tutte le sue attività, come potrà pagare gli imposti tributi?

Né si dica che per il futuro la legge lascia alla Chiesa Cattolica una certa facoltà di possedere, almeno a titolo di proprietà privata; perché anche un così ridotto riconoscimento è reso poi quasi nullo, dal principio subito dopo enunciato che tali beni « potranno soltanto essere conservati nella quantità necessaria per il servizio religioso ».

In tal modo si costringe la Chiesa a sottoporre all'esame del potere civile le sue necessità per il compimento della sua divina missione e si erige lo Stato a giudice assoluto di quanto occorre per funzioni meramente spirituali. È quindi da temersi che un tal giudizio sarà consono agli intenti laicizzatori della legge e dei suoi autori.

E l'usurpazione non si è arrestata agli immobili. Anche i beni mobili — con particolarissima enumerazione elencati, perché nulla sfuggisse — ossia anche i paramenti, immagini, quadri, vasi, gioie e simili oggetti destinati espressamente e permanentemente al culto cattolico, al suo splendore e alle necessità che hanno diretta relazione con esso, sono stati dichiarati pubblica proprietà.

E mentre si nega alla Chiesa il diritto di liberamente disporre di ciò che è suo, perché legittimamente acquistato o da pii fedeli ad essa donato, allo Stato e solamente ad esso si attribuisce il potere di disporre per un altro fine, e senza limitazione alcuna, di oggetti sacri, anche di quelli con speciale consacrazione sottratti ad ogni uso profano, escludendo perfino ogni dovere dello Stato di corrispondere, in tale deprecato caso, qualsiasi compenso alla Chiesa.

Né tutto ciò è stato sufficiente ad appagare le mire antireligiose degli attuali legislatori. Neppure i templi sono stati risparmiati; i templi, splendore di arte, monumenti esimii di una storia gloriosa, decoro e vanto della nazione attraverso i secoli; i templi, casa di Dio e di orazione, su cui sempre aveva goduto il pieno diritto di proprietà la Chiesa Cattolica, la quale, magnifico titolo di particolare benemerenza, li aveva sempre conservati, abbelliti, adornati con cura amorosa; anche i templi — non pochi dei quali distrusse (e nuovamente lo deploriamo) l'empia manìa incendiaria — sono stati dichiarati proprietà della Nazione e sottoposti al controllo delle autorità civili, che oggi guidano, senza alcun rispetto verso il sentimento religioso del buon popolo di Spagna, le pubbliche sorti.

È dunque ben triste la condizione creata alla Chiesa Cattolica nella Spagna. Il Clero già è stato privato, con gesto totalmente contrario all'indole generosa del cavalleresco popolo spagnuolo, dei suoi assegni, violando un impegno preso con un patto concordatario e ledendo la più stretta giustizia, perché lo Stato, che aveva fissato gli assegni, non l'aveva fatto per concessione gratuita, ma a titolo di indennità per i beni già sottratti alla Chiesa.

Anche le Congregazioni religiose sono ora in modo inumano colpite dalla infausta legge.

Si è gettato su di esse l'ingiurioso sospetto che possano esercitare un'attività politica pericolosa per la sicurezza dello Stato, stimolando così le passioni ad esse ostili con ogni sorta di denunzie e di persecuzioni: aperta e facile via per giungere a più gravi provvedimenti.

Si sono sottoposte a tali e tante relazioni, registrazioni ed ispezioni, che costituiscono moleste forme di fiscale oppressione e infine, dopo averle private del diritto di insegnare e di esercitare qualsiasi altra attività da cui trarre onesto sostentamento, sono state sottomesse alle leggi tributarie, pur sapendo che, private di tutto, non potranno soddisfare al pagameno delle imposte: altra coperta maniera di rendere loro impossibile l'esistenza.

Ma con simili disposizioni si viene a colpire, in verità, non i religiosi soltanto, bensì il popolo spagnuolo, rendendo impossibili quelle grandi opere di carità e beneficenza a favore dei poveri, che hanno sempre formato una gloria magnifica delle Congregazioni Religiose e della Spagna Cattolica.

Tuttavia, nelle penose strettezze a cui si trova ridotto nella Spagna il Clero secolare e regolare, Ci conforta il pensiero che il generoso popolo spagnuolo, anche nella presente crisi economica, saprà degnamente riparare a così dolorosa situazione, rendendo meno disagevole ai sacerdoti la povertà vera che li colpisce, affinché possano con rinnovate energie provvedere al culto divino e al ministero pastorale.

L'ostracismo a Cristo.

Ma se ci addolora questa grave ingiustizia, Noi, e con Noi Voi, Venerabili Fratelli e Diletti Figli, sentiamo anche più vivamente l'offesa recata alla Divina Maestà.

E non fu forse espressione di animo profondamente ostile a Dio e alla

Religione Cattolica l'aver sciolto quegli Ordini Religiosi che fanno voto di ubbidienza ad autorità differente da quella legittima dello Stato?

In questo modo si volle togliere di mezzo la Compagnia di Gesù, che può ben gloriarsi di essere uno dei più saldi ausiliari della Cattedra di Pietro, con la speranza forse di potere poi, con minore difficoltà, abbattere in un prossimo avvenire la fede e la morale cristiana nel cuore della Nazione Spagnuola, che diede alla Chiesa di Dio la grande e gloriosa figura di Ignazio di Loyola. Ma con ciò si volle colpire in pieno — come già altra volta pubblicamente dichiarammo — la stessa Autorità Suprema della Chiesa Cattolica. Non si osò, è vero, nominare esplicitamente la Persona del Romano Pontefice; di fatto però si definì autorità estranea alla Nazione Spagnuola quella del Vicario di Gesù Cristo: quasi che l'autorità del Romano Pontefice, conferitagli da Gesù Cristo stesso, possa dirsi estranea a qualsivoglia parte del mondo: quasi che il riconoscimento dell'autorità divina di Gesù Cristo possa impedire o menomare il riconoscimento delle legittime autorità umane; oppure il potere spirituale e soprannaturale sia in contrasto con quello dello Stato; contrasto che non può sussistere, se non per la malizia di coloro, i quali lo desiderano e lo vogliono, perché sanno che senza il Pastore le pecorelle andrebbero smarrite e più facilmente diverrebbero preda dei falsi pastori .

Che se l'offesa voluta infliggere all'autorità del Vicario di Gesù Cristo ferì profondamente il Nostro cuore paterno, nemmeno un istante dubitammo ch'essa potesse, anche minimamente, scuotere la tradizionale devozione del popolo spagnuolo alla Cattedra di Pietro. Anzi, come hanno sempre insegnato l'esperienza e la storia fino a questi ultimi anni, quanto maggiormente i nemici della Chiesa cercano di allontanare i popoli dal Vicario di Cristo, tanto più affettuosamente questi per provvidenziale disposizione di Dio che dal male sa trarre il bene, a lui si stringono, proclamando che da lui solo s'irradia quella luce che illumina la via ottenebrata da tanti perturbamenti, da lui solo, come da Cristo, risuonano «le parole di vita eterna».

Scristianizzar la scuola.

Né si fu paghi di aver tanto infierito contro la grande e benemerita Compagnia di Gesù: si è voluto ora con la recente legge dare un altro gravissimo colpo a tutti gli Ordini e Congregazioni Religiose col proibire ad essi l'insegnamento. Si è compiuta così un'opera di deplorevole ingratitudine e di palese ingiustizia. Perché, infatti, la libertà — che a tutti è accordata — di poter esercitare l'insegnamento vien tolta ad una classe di cittadini, rei soltanto di avere abbracciato una vita di rinunzia e di perfezione? Vorrà forse dirsi che l'essere religiosi, cioè l'aver tutto lasciato e sacrificato per dedicarsi proprio all'insegnamento e all'educazione della gioventù come ad una missione di apostolato, costituisca un titolo di incapacità o di inferiorità all'insegnamento medesimo? Eppure l'esperienza sta a dimostrare con quanta cura e con quanta competenza i Religiosi abbiano sempre compiuto il loro dovere, quali magnifici risultati per l'istruzione dell'intelletto, nonché per l'educazione del cuore abbiano coronato il loro paziente lavoro. Lo comprova luminosamente il nu-

mero di persone veramente insigni in tutti i campi delle umane scienze ed insieme esemplarmente cattoliche uscite dallo scuole dei Religiosi: lo dimostra il grande incremento che nella Spagna tali scuole hanno fortunatamente raggiunto, nonché la consolante affluenza degli studenti. Lo conferma infine la fiducia di cui godevano presso i genitori, i quali avendo da Dio ricevuto il diritto ed il dovere di educare i propri figliuoli, hanno pure la sacrosanta libertà di scegliere coloro che nell'opera educativa debbono efficacemente coadiuvarli.

Ma neppure nei riguardi degli Ordini e delle Congregazioni Religiose è bastato loro questo gravissimo atto. Si sono altresì conculcati indiscutibili diritti di proprietà, si è violata apertamente la libera volontà dei fondatori e dei benefattori per impossessarsi degli edifici al fine di creare scuole laiche, cioè senza Dio, proprio dove i generosi oblatori avevano disposto che fosse impartita una educazione schiettamente cattolica.

Da tutto ciò appare purtroppo chiaro lo scopo che si intende raggiungere con simili disposizioni, quello cioè di educare le nuove generazioni ad uno spirito di indifferenza religiosa, se non di anticlericalismo, strappare dalle anime giovinette i tradizionali sentimenti cattolici così profondamente radicati nel buon popolo di Spagna. Si vuol così laicizzare tutto l'insegnamento finora ispirato alla religione ed alla morale cristiana.

Di fronte a una legge tanto lesiva dei diritti e delle libertà ecclesiastiche, diritti che dobbiamo difendere e conservare integri, crediamo preciso dovere del Nostro Apostolico ministero di riprovarla e condannarla. Noi quindi protestiamo solennemente e con tutte le nostre forze contro la legge stessa, dichiarando che essa non potrà essere mai invocata contro i diritti imprescrittibili della Chiesa.

Preghiera e azione.

E vogliamo qui riaffermare la Nostra viva fiducia che i Nostri diletti figliuoli della Spagna, compresi della ingiustizia e del danno di tali provvedimenti, si varranno di tutti i mezzi legittimi che per diritto di natura e per disposizione di legge restano in loro potere, in modo da indurre gli stessi legislatori a riformare disposizioni così contrarie ai diritti di ogni cittadino e così ostili alla Chiesa, sostituendole con altre conciliabili con la coscienza cattolica. Intanto però Noi con tutto l'animo e il cuore di Padre e di Pastore, esortiamo vivamente i Vescovi, i Sacerdoti e tutti coloro che in qualche modo intendono dedicarsi all'educazione della gioventù, a promuovere più intensamente con tutte le forze e con ogni mezzo l'insegnamento religioso e la pratica della vita cristiana. E ciò è tanto più necessario in quanto che la nuova legislazione spagnuola con la deleteria introduzione del divorzio, osa profanare il santuario della famiglia, ponendo così — con la tentata dissoluzione della società domestica — i germi delle più dolorose rovine per il civile consorzio.

Dinanzi alla minaccia di così enormi danni raccomandiamo nuovamente e vivamente ai cattolici tutti di Spagna che, messi da parte lamenti e recriminazioni, subordinando anzi al bene comune della patria e della religione

ogni altro ideale, tutti si uniscano disciplinati per la difesa della fede e per allontanare i pericoli che minacciano lo stesso civile consorzio.

In modo speciale invitiamo tutti i fedeli ad unirsi nell'Azione Cattolica tante volte da Noi raccomandata; la quale, pur non costituendo un Partito, anzi dovendo porsi al di fuori e al di sopra di tutti i partiti politici, servirà a formare la coscienza dei cattolici, illuminandola e corroborandola nella difesa della fede contro ogni insidia.

Ed ora, Venerabili Fratelli e Figli dilettissimi, non sapremo come meglio concludere questa Nostra lettera, se non ripetendovi che più che negli aiuti degli uomini, dobbiamo aver fiducia nell'indefettibile assistenza promessa da Dio alla sua Chiesa e nell'immensa bontà del Signore verso coloro che lo amano. Perciò considerando quanto è avvenuto preso di voi, e addolorati sopra ogni altra cosa per le gravi offese che sono state fatte a Sua Divina Maestà, con le numerose violazioni dei suoi sacrosanti diritti e con tante trasgressioni delle sue leggi. Noi rivolgiamo al Cielo fervide preghiere, domandando a Dio il perdono per le offese a Lui fatte. Egli che tutto può illumini le menti, raddrizzi le volontà, volga i cuori dei governanti a migliori consigli. A noi arride serena fiducia che la voce supplichevole di tanti buoni figli uniti a Noi nella preghiera, soprattutto in questo Anno Santo della Redenzione, sarà benignamente accolta dalla clemenza del Padre celeste; ed in tale fiducia, anche per propiziare su Voi, Venerabili Fratelli e Diletti Figli e su tutta la Nazione Spagnuola, a Noi tanto cara, l'abbondanza dei celesti favori, vi impartiamo con tutta l'effusione dell'animo l'Apostolica Benedizione.

Dato a Roma, presso S. Pietro, il giorno 3 del mese di giugno, l'anno 1933, dodicesimo del Nostro Pontificato.

PIUS PP. XI.

Lettere Apostoliche.

Indulgentiae stationales Urbis ad certas Ecclesias Mediolanenses civitatis extenduntur [« A. A. S. », 1933, pag. 32]. — PIUS PP. XI. — Ad perpetuam rei memoriam. — Sacrae Paenitentiariae Apostolicae decreto die XII m. Aprilis huius anni MDCCCCXXXII, ut christifideles frequentius religiosiusque ad sacras aedes conveniant, in quibus, statutis anni diebus ac praesertim quadragesimali tempore sacrae celebrantur Stationes, prout in Romano Missali designantur, Nos ipsi indulgentias ordinare opportune censuimus, quas iam non uno modo dec. mem. Decessores Nostri largiti sunt iis, qui stationales, uti vocant, ecclesias sive hac Alma in Urbe sive extra Urbem posterius constitutas frequentant. Hoc ducti consilio, cum Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalis Mediolanensium Archiepiscopus Nos enixe rogaverit, ut memoratas indulgentias concedere quoque dignaremur christifidelibus, qui mediolanenses ecclesias stationales, iuxta statutas regulas visitaverint, ultro libenterque huiusmodi supplicationibus annuere censemus. Iam enim a decimo tertio saeculo pium ecclesiarum stationalium exercitium infra annum et per sacram quadragesimam peragendum,

studio atque opera Archiepiscopi tunc temporis exsistentis Othonis Visconti in Mediolansis Ecclesiae liturgia ac devotione vigere coepit. Index autem sacrarum aedium, quem ipse Praesul primum paraverat, a Sancto Carolo Borromaeo, qui piam consuetudinem indulgentiis a Romanis Pontificibus obtentis locupletandam etiam curavit, postea emendatus ad nostra usque tempora integer permansit. Hodiernus vero Mediolanensium Antistes, tantos decessores suos secutus, ad spirituale sibi crediti fidelis populi bnoum magis provehendum, memoratum ecclesiarum mediolanensium indiculum a Sancto Carolo statutum denuo correxit nostrisque temporibus aptavit, ita ut nunc Mediolani christifideles magna devotione supplicationes stationales frequenter celebrent. Novus huiusmodi catalogus mediolanensium ecclesiarium in quibus, statutis anni diebus, supplicationes stationales habentur, est prout sequitur:

I^{a} Dominica Adventus, ad metropolitanum templum Sanctae Mariae Nascentis; II^{a} Dominica Adventus, ad SS.mi Redemptoris; III^{a} Dominica Adventus, ad S. Mariae de Rosario; IV^{a} Dominica Adventus, ad S. Crucis; V^{a} Dominica Adventus, ad S. Gregorii; Feria IV^{a} infra hebdomodam, ad S. Mariae de navigio; Feria VI^{a}, ad S. Andreae; Sabbato, ad templum metropolitanum; VI^{a} Dominica Adventus, ad S. Mariae Annuntiatae de Hospitali Maiore; Feria II^{a} de exceptato, ad S. Gottardi; Feria III^{a} de exceptato, ad S. Ioseph; Feria IV^{a} de exceptato, ad S. Mariae Lauretanae; in vigilia Nativitatis Domini, ad templum metropolitanum; in Nativitatis Domini, ad primam Missam, ad S. Mariam de Miraculis apud S. Celsum; ad secundam Missam, ad S. Ambrosii Maioris; ad tertiam Missam, ad templum metropolitanum; in festo S. Stephani Protomartyris, ad S. Stephani Maioris; in festo S. Ioannis Evangelistae, ad S. Mariae prope Castellum; in festo Ss. Innocentium Martyrum, ad templum metropolitanum; in Circumcisione Domini, ad S. Mariae de Victoria; in Epiphania Domini, ad templum metropolitanum; Dominica in Septuagesima, ad S. Laurentii Maioris; Dominica in Sexagesima, ad S. Marci; Dominica in Quinquagesima, ad templum metropolitanum; Dominica I^{a} in Quadragesima, ad templum metropolitanum; Feria II^{a} infra hebdomadam primam Quadragesimae, ad S. Ambrosii Maioris; Feria III^{a} ad S. Marci; Feria IV^{a}, ad S. Mariae de Hospitali Maiore; Feria V^{a}, ad S. Eustorgii; Feria VI^{a}, ad Ss. Apostolorum et S. Nazarii; Sabbato, ad templum metropolitanum; Dominica II^{a} in Quadragesima, ad S. Mariae de Miraculis apud S. Celsum; Feria II^{a} infra hebdomadam secundam Quadragesimae, ad S. Stephani Maioris; Feria III^{a}, ad S. Babilae; Feria IV^{a}, ad S. Vincentii in Prato; Feria V^{a}, ad S. Mariae Coronatae; Feria VI^{a}, ad S. Pauli apud S. Euphemiam; Sabbato, ad S. Georgii in Palatio; Dominica III^{a} in Quadragesima, ad S. Theclae; Feria II^{a}, infra hebdomadam tertiam Quadragesimae, ad S. Mariae in paradiso; Feria III^{a}, ad S. Calimerii; Feria IV^{a} ad S. Victoris ad corpus; Feria V^{a}, ad S. Mariae Servorum in S. Carolo; Feria VI^{a}, ad S. Celsi; Sabbato, ad S. Sebastiani; Dominica IV^{a} in Quadragesima, ad S. Simpliciani; Feria II^{a} infra hebdomadam quartam Quadragesimae ad S. Mariae Podonis; Feria III^{a}. ad S. Caloceri; Feria IV^{a}, ad S. Antonii Abbatis; Feria V^{a}, ad S. Euphemiae; Feria VI^{a} ad S. Bartholomaei; Sabbato, ad S. Petri in Glissato; Dominica V^{a} in Quadragesima, ad S. Mariae a Passione;

Feria II[a] infra hebdomadam quintam Quadragesimae, ad S. Mariae apud S. Satyrum; Feria III[a] ad S. Aquilini apud S. Laurentium Maiorem; Feria IV[a], ad S. Mariae prope Portam; Feria V[a], ad S. Mariae de Scala in S. Fideli; Feria VI[a], ad S. Bernardini de Monialibus; Sabbato, ad S. Mariae a Monte Carmelo; Dominica Olivarum, ad S. Laurentii Maioris; Feria II[a] in maiore hebdomada, ad S. Francisci de Paula; Feria III[a], ad S. Mauritii ad Monasterium Maius; Feria IV[a], ad S. Mariae Secretae; Feria V[a] in Coena Domini, ad templum metropolitanum; Feria VI[a] in Parasceve, ad S. Sepulchri; Sabbato, ad S. Gottardi in Palatio; Dominica Resurrectionis, ad templum metropolitanum; Feria II[a] in Albis, ad S. Mariae Annuntiatae in Campo Sancto; Feria III[a] in Albis, ad S. Bernardini ad ossa; Fiera IV[a] in Albis, ad S. Raphael; Feria V[a] in Albis, ad S. Ambrosii Maioris; Feria VI[a] in Albis, ad S. Thomae in Terra Mara; Sabbato in Albis, ad S. Alexandri in Zebedia; Dominica in Albis depositis, ad templum metropolitanum; In Litaniis maioribus, ad S. Victoris ad Corpus; In Ascensione Domini, ad templum metropolitanum; Feria II[a] Litaniarum, ad S. Ambrosii Maioris; Feria III[a] Litaniarum, ad S. Nazarii; Feria IV[a] Litaniarum, ad S. Laurentii Maioris; In Vigilia Pentecostes, ad templum metropolitanum; Dominica Pentecostes, ad templum metropolitanum; Feria II[a] infra octavam Pentecostes, ad S. Petri in Sala; Feria III[a], ad S. Franciscae Romanae; Feria IV[a], ad S. Mariae de Suffragio; Feria V[a], ad S. Caroli in Iaemocomio; Feria VI[a], ad SSmae Trinitatis; Sabbato Pentecostes, ad templum metropolitanum; Feria IV[a] quattuor Temporum m. Septembris, ad S. Mariae de Beltrade; Feria VI[a], quattuor eorundem Temporum, ad S. Ioachin; Sabbato, ad templum metropolitanum.

Conlatis itaque consiliis cum dilecto filio Nostro Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinali Paenitentiario Maiori, praesentium Apostolicarum Litterarum tenore, omnibus et singulis utriusque sexus christifidelibus, qui supplicationes stationales, statutis anni diebus, in ecclesiis mediolanensibus praefatis peregerint, omnes et singulas Indulgentias pro ecclesiis stationalibus huius Almae Urbis concessas sive concedendas, ad normam decreti Sacrae Paenitentiariae Apostolicae, quod supra memoravimus, lucrandas, benigne concedimus ac largimur. Contrariis non obstantibus quibuslibet. Praesentibus perpetuis futuris temporibus valituris.

Datum Romae apud S. Petrum, sub anulo Piscatoris, die xxx m. Augusti anno MDCCCCXXXII, Pontificatus Nostri undecimo.

E. Card. PACELLI, *a Secretis Status.*

ATTI DELLE SACRE CONGREGAZIONI

Suprema Sacra Congregazione del S. Officio.

I.

Decretum. — *Damnatur liber Ernesti Buonaiuti.* — Feria IV, die 25 Ianuarii 1933. — In generali consessu Supremae Sacrae Congregationis Sancti Officii, E.mi ac Rev.mi Domini Cardinales rebus fidei et morum tutandis praepositi damnarunt atque in Indicem librorum prohibitorum inserendum mandarunt librum qui inscribitur:

Ernesto Buonaiuti, *La Chiesa Romana*. Milano, Gilardi e Noto, 1933.

Et sequenti Feria V, die 26 eiusdem mensis et anni, Ss.mus D. N. D. Pius divina Providentiae Pp. XI, in solita audientia R. P. D. Adsessori Sancti Officii impertita, relatam sibi Em.orum Patrum resolutionem approbavit, confirmavit et publicandam iussit.

Datum Romae, ex aedibus Sancti Officii, die 27 Ianuari 1933.

A. Subrizi, *Supremae S. Congr. S. Officii Notarius.*

II.

Evulgatio decreti suppressionis cuiusdam religiosae mulierum consociationis. — Decretam iamdiu (feria IV, die 2 Iulii 1930) suppressionem religiosae mulierum consociationis cui vulgo titulus « Missionarie adoratrici e riparatrici del Sacro Cuore Eucaristico di Gesù » cuiusque domus princeps in oppido *San Piero in Bagno* dioecesis Biturgensis (*Borgo San Sepolcro*) reperitur, cum praescriptis S. Officii plene ipsae non obtemperaverint, E.mi et R.mi D.ni Cardinales fidei moribusque tutandis praepositi, in plenario conventu habito feria IV, die 25 proxime elapsi mensis Ianuarii, probante Ss.mo Domino Nostro Pio Pp. XI, evulgandam mandarunt. Sciant igitur omnes et singuli, quorum quomodocumque interesse queat, praefatam mulierum consociationem esse plane suppressam et ceu talem ad omnes iuris effectus omnino habendam esse.

Datum Romae, ex aedibus Sancti Officii, die 1 Februarii 1933.

A. Subrizi, *Supremae S. Congr. S. Officii Notarius.*

Sacra Congregazione Concistoriale.

I.

DESIGNATO ORDINARII PRO APPELLATIONE

Iuxta can. 1594, n. 2, Codicis iuris canonici, Archiepiscopus Friburgensis designavit pro appellatione in secunda instantia tribunal Ordinarii Rottenburgensis.

Quam designationem S. C. Consistorialis die 3 Ianuarii 1933 adprobavit.

Sacra Congregazione del Concilio.

Aversana, matricitatis: *Die 13 Iunii 1931* (1).

Species facti, — In oppido cui nomen *Caivano*, intra fines Aversanae dioecesis, duae exstant paroeciae, altera S. Petri Apostolorum Principis nuncupata, cui inest maior pars territorii et incolarum, altera S. Barbarae Virginis et Martyris. A tribus iam saeculis, inter utramque quaestio exarsit — quae, interiectis silentii temporibus, pluries excitata est — quaenam earum esset maior.

Nuper Episcopus Aversanus die 4 Februarii 1929 decretum tulit, quo « lasciando impregiudicata la questione, se la chiesa parrocchiale di S. Pietro Apostolo debba dichiararsi e riconoscersi quale *maggiore* relativamente a quella di S. Barbara », haec statuit: « 1) che ciascuno dei sigilli parrocchiali delle dette chiese porti nel mezzo la effigie del Santo titolare della parrocchia con la scritta: *Chiesa parrocchiale di.... Caivano*; 2) che nella chiesa dell'Annunziata o Purgatorio, sita nell'ambito della parrocchia di S. Barbara, non abbia alcuna giurisdizione o diritto il parroco di S. Pietro; 3) che la processione del *Corpus Domini*, giusta l'immemorabile consuetudine, si faccia dalla sola parrocchia di S. Pietro; e che alla consueta processione di S. Pietro, patrono *aeque principalis* di Caivano, intervengano tutti quelli che son tenuti ad intervenire alla processione del *Corpus Domini*; 4) che il suono delle campane nel Giovedì Santo e Sabato Santo venga opportunamente regolato, in maniera che la parrocchia di S. Pietro abbia la preferenza su quella di S. Barbara ». Tunc parochus S. Barbarae ad hanc Sacram Congregationem provocavit.

Utraque pars documenta ad sua iura tuenda exhibuit, quorum praecipua, a parocho S. Petri allata, haec sunt: 1) vetus quoddam documentum anni 1186, in quo fit mentio de terra ecclesiae Sancti Petri de Caivano, dum anno 1349 primum commemoratur ecclesia S. Barbarae de villa Caivani, in Bulla episcopali eiusdem anni; 2) praeterea usque ad saeculum XVI unicam fuisse ecclesiam paroecialem in eodem oppido, eamque Sancti Petri, ex actis colligitur sacrae Visitationis anno 1542, ab Episcopo Colonna initae, ubi haec leguntur: « Visitavit ecclesiam parochialem Sancti Petri de Caijvano et proprie visitavit Ssm̃um Sacramentum, quod invenit etc...., visitavit ecclesiam S. Barbarae terrae Caijvani sine Sacramento »; 3) Episcopus Mansoli anno 1588 relationes inter utrumque clerum decreto moderatus est, quo praecedentia fit cappellanis S. Petri; et anno 1676 contra parochum S. Barbarae actum est, cum processioni S. Petri non interfuisset. His accedunt plura documenta saeculorum XV et XVI, in quibus ecclesia S. Petri nuncupatur maior, principalis, matrix.

Ex adverso parochus S. Barbarae pervetustam esse suam ecclesiam in primis deducit ex quadam collectoria anni 1308, in qua cappellanus S. Barbarae de villa Caivani S. Sedi taros VII solvisse dicitur. Item ex Bulla Martini V diei 23 maii 1423 arguitur omnimoda independentia eandem frui, cum iurisdictio parochi S. Petri intra fines castri Caivani coerceretur, dum aliarum

(1) « A. A. S. », 1933, pag. 208 ss.

paroeciarum extra castrum pateret. Immo constat inter utramque exstitisse paroeciam S. Mariae de Campiglione, quo excluditur paroeciam S. Barbarae a S. Petro fuisse dismembratam. Refutat denique allata a parocho S. Petri documenta, utpote non concludentia, vel ad aliam significationem detorsa.

Ad rem quod attinet, memorare iuvat in plenariis comitiis diei 23 Februarii 1907 quaestionem quandam huic affinem propositam fuisse ac resolutam. Nam dubio: *an suppressus conventus Capuccinorum una cum ecclesia eidem adnexa spectet iurisdictioni parochi S. Petri loci Caivano, vel potius parocho S. Barbarae, in casu*; Emi Patres huius S. Congregationis responderunt: *Negative ad primam partem, affirmative ad secundam, salvo tamen parocho S. Petri, qua parocho ecclesiae matricis, iure peragendi consuetas sacras functiones in ecclesia Spiritus Sancti.*

Ad ius quod attinet. — Animadvertendum in primis est in memorata decisione diei 23 Februarii 1907, mentem non fuisse huius Sacrae Congregationis quaestionem, de qua nunc agitur, dirimendi. Decertabatur enim de iurisdictione paroeciali super antiquum Capuccinorum coenobium, idest intra cuius paroeciae territorium conventus ille ante secutam suppressionem exstaret. Et documenta, a partibus allata, proindeque rationes decidendi vel ex pervetusta delimitatione finium utriusque paroeciae deprompta sunt, vel ex actis iurisdictionis super idipsum coenobium, saltem ex legitime inducta consuetudine exercitis. Quaestio proinde de matricitate ecclesiae S. Petri, incidenter quidem, sed nec directe, nec formiter fuit obiectum resolutionis huius Sacrae Congregationis, et ratio decidendi nil influit in ipsam decisionem.

Quod vero matricitatem spectat, nomen *matricis,* uti notum est, univocum non est, sed modo largiore, modo strictiore significatione accipitur. Ad rem Card. De Luca: « Tripliciter ecclesia solet dici matrix. Primo nempe potius improprie..., quia ob parochiae amplitudinem aliae erigantur, vel destinentur ecclesiae inferiores intra eius limites exsistentes, ... absque tamen earum formali erectione in titulum. Et, tunc quamvis istae ecclesiae vulgo dici soleant filiales, ipsaque parochia antiqua comparative dicatur matrix, attamen ista est impropria locutio... Altera est species ecclesiae matricis, comparative ad alias parochias in loco exsistentes, ab ea tamen independentiam habentes, quae tales dicantur ratione antiquitatis, sive alicuius maioris praeeminentiae, et haec pariter improprie matrix dicitur... Tertia demum est species casus praecisi, in quo proprie una dicitur matrix comparative ad alteram uti filiam, ubi scil. ex una parochia efficiantur duae vel plures, quoniam prima revera est aliarum mater, dum ex eius territorii ac populi parte aliae efformatae sunt » (*De Decimis,* disc. 12, nn. 12, 13).

Quapropter, quamvis iurisprudentia canonica non semper sibi constans fuerit in definienda matricitate proprie dicta, ex supra relatis colligitur eandem tunc haberi, cum: 1) filialis paroecia per dismembrationem a matrice processit; 2) filialis in titulum erecta est; et proinde 3) omnino independens est a matrice in exercitio curae animarum (S. R. Rota, *Caietana - Matricitatis* diei 10 Augusti 1917). Nec satis; iuxta plures sententias Rotales, praeter recensita, requiritur quoque ut ecclesia filialis de reditibus et proventibus matricis sit dotata. Codex vero, haec simul componens, in can. 1427 § 4 prae-

scribit: « Si vicaria perpetua aut nova paroecia dotetur ex reditibus ecclesiae a qua dividitur, debet matrici honorem deferre, modo et finibus ab Ordinario praestituendis » .

Quaestio proinde de vera et propria matricitate ecclesiae S. Petri omnis in hoc est, num ex ea dismembrata aut dotata fuerit ecclesia paroecialis S. Barbarae. Iamvero factum dismembrationis ab originario eiusdem documento praecipue probatur, et, cum hoc desit, aliis signis et documentis, quae tamen adeo concludentia et univoca esse debent, ut nec alium sensum aut interpretationem recipere, nec ad aliam causam referri omnino possint (cfr. allatam decis. S. R. Rotae).

Nam ex his alia sunt signa *recognitionis,* quae praeseferunt nempe retentionem reliquiarum antiqui dominii et iurisdictionis ecclesiae matricis, uti ius funerandi, ius decimandi, ius percipiendi a filiali annuum censum vel canonem etc.; alia sunt *simpliciter reverentialia,* quae nempe simplicem praerogativam et praeeminentiam important. Illa, uti plurimum, sunt signa univoca verae et propriae matricitatis, haec signa tantum aequivoca, ex quibus argui potest « illa matricitas, magis remota et impropria, resultans ex eo quod, vel ratione antiquitatis, vel ex alio respectu, esset ecclesia maior in loco, ideoque confunderetur terminus matricis cum illo maioris vel primae in ordine » (De Luca, *De praeem.,* disc. 42, n. 12).

In casu autem de quo agitur, nullum authenticum documentum allatum est, quo constet ecclesiam S. Barbarae a S. Petro fuisse dismembratam aut dotatam; signis proinde arguenda et probanda esset adserta huius ecclesiae matricitas. At ex his nullum prostat vestigium alicuius iuris decimandi vel funerandi, quo potita sit ecclesia S. Petri in ecclesiam S. Barbarae, vel alicuius annuae praestationis, ab hac solutae, in signum subiectionis, quod antiquitus maxime in usu erat. Allata signa et documenta, antea recensita, simpliciter esse reverentialia patet, utpote nempe referibilia ad quandam praeeminentiam vel maioritatem ecclesiae S. Petri ratione antiquitatis, vel aliis circumstantiis. Et hanc praeeminentiam decreto dici 4 Februarii 1929 Episcopus Aversanus recognovit, firmavitque, relationes inter utramque paroeciam componendo.

Resolutio. — His omnibus perpensis, in plenariis comitiis huius Sacrae Congregationis, die 13 Iunii 1931 habitis, proposita sunt haec dubia solvenda:

I. *An constet de matricitate ecclesiae S. Petri, in casu.*

Et quatenus negative:

II. *An saltem constet de eius maioritate, in casu.*

Et Emi Patres responderunt:

Ad I: *Non constare.*

Ad II: *Ad mentem. Mens est ut servetur decretum Curiae diei 4 Februarii 1929.*

Facta autem de his Ssmo Dño Nostro Pio div. Prov. Pp. XI relatione per Secretarium huius Sacrae Congregationis in audientia diei 24 Iunii 1931, Sanctitas Sua hanc resolutionem approbare et confirmare dignata est.

I. Bruno, *Secretarius.*

ANNOTAZIONE

1. Saremmo tentati di scrivere ampiamente su tale argomento, ché tuttodì ci pervengono quesiti ad esso relativi, ma dobbiamo limitarci, per ragioni di spazio, a brevi accenni, rimandando a quanto questa rivista ha ripetutamente e ampiamente scritto.

2. Richiamiamo ancora una volta l'attenzione sur un principio che è fondamentale, quello della parrocchialità, o, più precisamente, della più completa autonomia della parrocchia in confronto ad altre parrocchie o ad altri instituti, salva, beninteso la autorità dell'Ordinario del luogo. Si deve ben comprendere questo principio, che è poi una inderogabile necessità imposta, oggi più che mai, dai tempi che son più forti di noi e che hanno una logica non sempre consona al bizantinismo dei perdigiornate. Il parroco è il solo responsabile, dinanzi al Vescovo, dinanzi a Dio, dinanzi alla società, delle anime che sono affidate a lui, soltanto a lui. Ogni intrusione di elementi estranei, parrocchie o instituti, è un'antitesi, è un contrasto stridente, è una rovina di anime. Questo sentimento di parrocchialità, che dal Concilio di Trento al *Codex Juris Canonici*, da S. Pio V a Pio X a Pio XI si è andato sempre più nettamente delineando e più profondamente affermando, non è solo un riguardo e un titolo nobiliare o accademico per il parroco, è invece un titolo di formidabili responsabilità nella vita militante e organica della Chiesa. Ai vieti viticchi che potevano ancora, col pretesto di esenzioni o di preeminenze, inceppare questa libertà di movimento e di azione della parrocchia, unità di prima linea nell'esercito di Cristo, ebbero provvidenzialmente l'ultimo colpo con gli ultimi tre grandi Pontefici.

3. Ben fa quindi la odierna decisione a riaffermare che il titolo di *Matricità* non è un titolo di gerarchia di giurisdizione constituito tra parrocchie che si vorrebbe confinare in un rango di inferiorità e il vescovo; è invece un nome equivoco, che può significar tante cose e che va rispettato per quello che provano gli argomenti onde si suffulce; e la prova, beninteso, spetta a chi asserisce, a chi accampa diritti: e, ancora, la prova deve essere ben salda, superiore ad ogni eccezione, poiché il preteso diritto andrebbe a ferire diritti ben precisi del parroco, a ferire lo spirito stesso del diritto ed a limitare l'esercizio della missione parrocchiale (cfr. can. 68 e 50): quindi anche provata la matricità, occorre provare di essa il valore e l'estensione, nel caso concreto.

4. E in tale apprezzamento occorre rifarsi innanzi tutto alle origini; ché il titolo di matricità può derivar da molti motivi, talora è sorto per riguardo al patrono di una chiesa, al quale si volle che le altre prestassero un certo omaggio; talaltra dal valore storico o artistico di una chiesa rispetto alle altre coesistenti nel medesimo luogo; talaltra ancora per ragioni politiche e, infine, anche per dismembrazione di una parrocchia, che, in senso più proprio e più profondamente mistico, viene ad essere veramente madre della parrocchia nuova. In quest'ultimo caso la gamma di prerogative che alla prima sono legittimamente riconosciute, è quasi infinita, e da una vera e

propria supremazia di giurisdizione,si va via via affermando e sbiadendo fino ad un semplice cenno di omaggio, come l'offerta annua di una libbra di cera o di un mazzo di fiori per il Santissimo.

5. A tale preminenza la decisione odierna dà il nome di *maggiorità* (maioritas) appunto perché non deve confondersi con la matricità, inquanto di essa può solo essere un effetto; ma non di essa soltanto, potendo tale preeminenza esser costituita per una pura concessione di privilegio, a prescindere dalla matricità.

Fatta tale distinzione si distinguono opportunamente le due questioni, quella della matricità e quella della maggiorità o pura preeminenza: ed esclusa la prima, perché non sufficientemente provata dagli addetti argomenti, si riconosce l'altra, ma solo inquanto viene stabilita e circoscritta dal decreto vescovile 4 febbraio 1929: tale la mente della sapiente decisione. E da tale mente, se non andiamo errati e se non ci fa velo l'amore all'apostolato e alla vita parrocchiale, possiamo tirar due modeste osservazioni. La prima è che se il far la processione nel dì del Corpo del Signore è per la parrocchia di S. Pietro titolo di legittima e santa soddisfazione, non può essere per ciò solo titolo di matricità o di illimitata preeminenza.

La seconda è che esso ripete la sua ragion d'essere unicamente dal decreto vescovile 14 febbraio 1929; decreto che ha il suo fondamento giuridico nel can. 1291, cioè in quelle peculiari circostanze di luogo per le quali si lascia al prudente consiglio del vescovo lo stabilire che il giorno del Corpo del Signore una sola processione solenne per pubbliche vie abbia luogo in uno stesso paese ad iniziativa della chiesa più degna, con la partecipazione di tutto il clero del luogo, secolare e regolare, anzi di tutte le famiglie di religiosi, anche esenti, e le confraternite di laici, eccetto i religiosi di stretta clausura, entro l'ambito di tre miglia. Ma non è vietato al parroco di S. Barbara di fare anche lui, nel tempo fissato d'accordo col vescovo, fare la processione nella sua parrocchia (ib. § 2).

E non è vietato al vescovo, quando le circostanze di luogo, di tempo, di persone profondamente mutate lo esigeranno per la maggior gloria di Dio e per il bene delle anime, revocare il decreto 4 febbraio 1929 in senso diverso o anche contrario. Né, l'altro parroco potrà allora accampare in contrario la prescrizione. In tal senso l'attuale decreto viene ad impedire la prescrizione e quindi a militare anche in favore della parrocchia di S. Barbara. Tanto è vero che la giustizia non nuoce a nessuno, giova anzi sempre ad ambedue le parti.

S. R.

Sacra Penitenzeria Apostolica.

Decretum. — *De quibusdam indulgentiis adnexis recitationi «Pater, Ave et Gloria» sexies repetitae* [« A. A. S. », 1933, p. 254]. — In non paucis Indulgentiarium Summariis ad recitationem sex *Pater, Ave* et *Gloria* adnexae dicuntur, *toties quoties,* Indulgentiae universae septem Urbis basilicarum, Stationum Romanarum, Portiunculae, Ierusalem et S. Iacobi a Compostella: raro admodum aliqua temporis aut loci habita ratione, nulla inter plenarias et

partiales facta distinctione, nulla aut una vel alia solummodo ex suetis conditionibus servata.

Talis tantaque Indulgentiarum largitio non modo haud mediocris admirationis causa exstitit apud plures, qui opinati sunt nimia hac, ut aiebant, prodigalitate thesauros Ecclesiae, tanta sanctitate ac studio iugiter servatos ac custoditos, quodammodo effundi, sed et ansam viris doctis praebuit in diversissimas sententias abeundi tum quoad modum documenta interpretandi quibus eaedem Indulgentiae inniti dicebantur, tum quoad rationem eamdem largitionem cum Sanctae Sedis praxi componendi.

Quam ob rem Sacra Paenitentiaria haud semel de natura et numero harum indulgentiarum quaesita, tandem id consilii cepit ut tota res deferretur Summo Pontifici, Supremo thesaurorum Ecclesiae Moderatori, ut hoc super negotio mentem Suam aperiret.

Itaque Sanctitas Sua, omnibus mature perpensis quae ad hanc rem spectabant, in Audientia infra scripto Cardinali Maiori Paenitentiario die 20 Ianuarii proxime elapsi concessa, decernere dignata est:

Indulgentias, quae in praefatis Summariis adnexae exhibentur recitationi sex *Pater, Ave* et *Gloria,* ita moderandas esse ut christifideles, qui gratiis spiritualibus de quibus in iisdem Summariis fruuntur, Indulgentiam tantum *partialem decem annorum* lucrari valeant quoties saltem corde contrito et devote memoratam recitationem fuderint ad mentem Summi Pontificis id est pro pace animorum, debita ubique libertate Ecclesiae atque populorum omnium concordia et vera prosperitate: si vero per integrum mensem hoc peregerint Indulgentiam *plenariam,* suetis tamen conditionibus, acquirere queant: abrogatis praecedentibus hac super re concessionibus et privilegiis; contrariis quibuslibet etiam speciali mentione dignis minime obstantibus.

Datum Romae ex aedibus S. Paenitentiariae, die 22 Aprilis 1933.

L. Card. Lauri *Paenitentiarius Maior.*

L. ✠ S.

I. Teodori, *Secretarius.*

La Dottrina. — « *Non è l'opera che ci dà merito, ma l'ardore di carità con cui la compiamo* ».

« *Le grandi opere non sono sempre sulla nostra via, ma ad ogni istante noi possiamo fare in* modo grande *tante opere piccole, cioè con grande amore. Osservate vi prego, quel Santo che dà* un bicchier d'acqua, *per Dio, al viandante accaldato: non sembra gran cosa; ma l'intenzione, la dolcezza, l'amore che animano la sua piccola opera sono così grandi, che trasformano la semplice acqua in acqua di vita, e di vita eterna* ».

« *Le nostre azioni possono essere varie ma l'amore che vi dobbiamo porre sia unico; è l'amore solo che differenzia le azioni nel loro valore* ».

(S. Franc. Sales).

NOTE DI DIRITTO CANONICO

Dei delitti e delle pene nel foro ecclesiastico

CODICIS IURIS CANONICI LIBER QUINTUS

PARS PRIMA. — *De Delictis.*

Titulus I. — *De natura delicti eiusque divisione.*

Can. 2105, § 1. *Nomine delicti, iure ecclesiastico intelligitur externa et moraliter imputabilis legis violatio, cui addita sanatio canonica saltem indeterminata.*

§ 2. *Nisi ex adiunctis aliud appareat, quae dicuntur de delictis, applicantur etiam violationibus praecepti cui poenalis sanatio adnexa sit.*

Attesa la renuenza comune ai legislatori di preventive definizioni, « *quaeris definitio in jure est periculosa* » offre una prima singolarità il libro V auspicando da una esplicita definizione, quella del *delitto*. E determinatamente è specificato che s'intende dare in questo primo canone la nozione del delitto, come si prende nel diritto e foro canonico — *jure ecclesiastico*.

Una duplice considerazione occorre: generica, l'una, specifica l'altra. La nozione del delitto qui data è da intendersi valevole pel diritto e foro canonico, perché correspettiva al diritto ecclesiastico *leso* dal delitto, alla pena che *tale lesione* colpisce (8). È la nozione offerta dal legislatore ecclesiastico in confronto, se non talora in opposizione, con altri legislatori o con correnti di pensiero di dottrina criminale estranee ad esso.

Basti ricordare le varie significazioni in uso presso i Romani della parola *delitto*, la descrizione che della realtà in essa contenuta « per la coscienza giuridica odierna, dà ad esempio il cod. civ. ital., art. 45 seg.; le pretese ultimissime della criminalogia positiva che espunze mientemeno dal delitto l'elemento principe della imputabilità morale. Dice il canone al § 1 *nomine delicti*: Si contrae nella parola *delitto* ciò che è oggetto proprio e totale del diritto criminale ecclesiastico cioè: l'atto umano considerato dalla legge canonica lesivo del bene pubblico e comune della Chiesa e de' suoi membri, e come tale soggetto al magistero punitivo della legittima autorità in essa. L'atto può essere una azione od una omissione volontaria e imputabile. Il delitto è ente giuridico.

Presso i Romani fu, prima, distinzione di contenuto fra le parole *crimen* e *delictum* intendendosi per *crimina* i misfatti capitali pei quali la

(8) LEGA, *De delict. et poen.*, 20, n. (1). È antica la distinzione di delitto *ecclesiastico*, cioè contro la legge della Chiesa; *civile*, contro la legge dello Stato; *misto* (o *utriusque fori*), contro entrambe: cfr. VECCHIOTTI, *Iust.*, II, § 9; DICHNER, *Comp. I. C.*, § 216. Vedi al canone 2198.

legge consentiva ad ognuno (magistrati e cittadini) l'accusa e l'azione, per *delicta* i danneggiamenti o misfatti che più direttamente interessavano i privati, e che perciò solo a querela di parte venivano dalla legge colpiti. I primi erano anche detti *delicta publica*; i secondi *delicta privata* che davano luogo a tre sorte di azioni: *poenales, rei persecutoriae, mixtae* (9). Avevano perciò le Pandette tre rubriche generali: una dei privati delitti e in essa si tratta dei furti e delle ingiurie, un'altra dei crimini straordinari, una terza dei pubblici giudizi. Più tardi, promiscuamente l'uno e l'altro termine fu adoperato, com'è a vedere presso Papiniano, l. 1 ff. *De leg.* e presso l. 1 ff. *De poenis.* Non mancano codici moderni che risentono della primitiva distinzione Romana. Così ad esempio il codice penale *sardo,* sulle orme del francese (1810) classificava i reati in crimini, delitti e contravvenzioni (cfr. Marchetti, o. *Comp. di Dir. pen.,* n. 30).

Sotto l'unica dizione — *delitto*:

«*...jure ecclesiastico intelligitur externa et moraliter imputabilis legis violatio*». Non s'intende delitto senza violazione di legge come non s'intende pena senza delitto; «nulla sine crimine poena *nullum sine lege criminen*». Legge qui s'intende *penale.* L'entità morale de l'atto si può avere dalla violazione di qualunque vera legge divina o umana, l'entità giuridico-criminale solo dalla violazione della legge canonica penale. La prima dà il *peccato*; solo la seconda dà il *delitto.* È questo un chiarimento della giurisprudenza e dottrina canonica recente consacrato nel presente canone, contro confusioni dottrinarie di teologi e canonisti antichi (10). Cfr. l. 1, Dist. LXXXI (11).

Né basta ad aversi la legge penale una semplice previsione del fatto come delittuoso: da parte del legislatore occorre la espressa e precisa comminatoria della pena, sicché risulti chiaro in concreto il conflitto o rapporto contradditorio fra l'atto del delinquente e il precetto della legge.

Legge penale nel diritto e nel foro ecclesiastico ha maggior àmbito che non abbia nei codici e nel foro civili. Per questi è sempre e solo la *legge scritta* sia nel codice penale che in qualunque disposizione di legge che preveda un reato e commini una pena, non soggetta a decadenza (art. 238-286, cod. civ. it.) per il diritto e foro nostro ha valore di legge penale oltreché la legge generale e particolare penale, anche qualunque precetto monitorio e penale fatto dal Superiore avente facoltà di emanar leggi o precetti, *purché fatto nei debiti modi.* (Can. 2220-2221-2222). Il che resta vero, quanto all'applicazione della pena, per parte di chi non può fare, ma può applicare la legge (cann. 5-6: 2220 § 1). «Monitore Eccles.», 1922, p. 18. Consta tutto questo dal chiaro disposto del § 7 del pres. canone 2195, di cui più avanti.

È *della legge* penale la tutela dell'ordine giuridico che regge la società:

(9) Serafini, *Iust. di Dir. R.*, II, § 110.

(10) Lombardi, op. cit. III, 1, *Cod. Pen. It.*, art. 1; Ferrini, *Dir. Pen. Rom.*, c. III. Il canone 1933 adopera la dizione *delicta publica*, in opposizione a l'*occulta*, G. Noval, *De process.* (Marietti), n. 751. Cfr. Battaglini in *Principî di Diritto Penale* ecc., cap. I, dove è ben distinto il limite tra Diritto penale e amministrativo. Milano, 1929.

(11) Il chiar. D'Annibale, *Summ.*, 1-271: «*Quare hoc certissimo jure utimur, neque naturali neque divina, sed humana lege violata, delicti et poenae reum fieri*».

è della legge penale ecclesiastica o canonica la preservazione dell'ordine giuridico che regge la Chiesa: con la legge penale e col precetto monitorio e penale, si raggiunge questo scopo. Ne l'uno e nell'altro caso è la stessa legittima autorità (12) che dei vari atti umani *a*) per se stessi malvagi, *b*) lesivi del diritto altrui, toglie e colpisce di pena quella *c*) che più direttamente sono opposti all'ordine costituito ne l'interesse inseparabile di tutti i singoli e della comunità religiosa.

Ma come si ha la *legis* (poenalis) *violatio?* Nella precisa antitesi al disposto della medesima (13). È in questo la negazione di quel *bene* che alla comunità con la legge penale ha voluto assicurare il legislatore. L'antitesi alla legge è il *danno* che implica il delitto, la lesione dei diritti della comunità, il perturbamento de l'ordine pubblico ecc., come (passim) l'esprimono i criminalisti. *Obbiettivamente,* chi delinque pone od omette quello che vieta o comanda la legge. Nel momento che *consuma* e *compie* l'azione è, inoltre, che ciò avviene. Stabilisce infatti il canone 2228: «*Poena lege Statuta non incurritur nisi delictum fuerit in suo genere perfectum secundum proprietatem verborum legis*». Vedremo a suo luogo, del *conato* del delitto, e del delitto *frustrato* (Tit. III h. l.).

Chi viola la legge penale è detto *soggetto attivo* del delitto, chi ne sente il danno soggetto *passivo*. Il primo fa l'*ingiuria,* il secondo la sostiene. Circa il soggetto attivo fu questione, anche in dir. civile, se e come le persone *morali,* o altrimenti i *correi* potessero esser soggetto del delitto. Il codice nostro risolve ne' suoi vari aspetti il problema al can. 2209, che vedremo. Quanto al soggetto *passivo* essendo distinzione fra il bene individuale dei membri della società come tali nella sfera stessa della vita sociale, e il bene della società per se stessa, di cui è proprio, anche, avere una prevalenza di diritto in confronto a' suoi membri, il delitto, che in astratto direttamente offende lo *jus sociale*, in concreto può portare *ingiuria* o solo agli individui soci, o solo alla comunità, o ad entrambi insieme (14). Un *fatto* può portar danno a un solo individuo — un'*usurpazione* di *giurisdizione* a un individuo, v. g., il beneficiario, e alla comunità — l'*apostasia* alla sola comunità.

La violazione della legge penale dev'essere *externa.*

È l'elemento materiale del delitto che è preso in considerazione, e non può essere altrimenti, perché secondo il noto insegnamento di Ulpiano (entrato nel Can. *Cogitationis* 14 de Poenitentia) «*Cogitationis poenam in foro nemo patitur*» ciò che è vero anche del semplice *conato* del delitto. Né d'altra parte possono i pensieri o propositi interni, senza esteriore manifestazione o risultato esecutivo, detrarre a quel bene sociale alla cui tutela legifera, con pene comminate, l'autorità della Chiesa. Neanche giudica la Chiesa

(12) Latini, op. cit., lect. 1, C. 1, art. 1, viene ad avere una difformità dall'ordine morale anche l'azione od omissione per sé indifferente, ma divenuta oggetto di impero da parte dell'autorità.

(13) Albertario, *Delictum et crimen nel Dir. Rom.*, 1-11.

(14) Lega, op. cit., n. 50; Carrara, *Programma* ecc. pag. 49; Lombardi, op. cit., § 1, II; Cavagnis, I, 71.

delle cose interne: sono, in vario modo, riservate al foro interno (can. II, Dist. 32) (15).

In quanto esterna, la violazione del delitto deve raggiungere gli estremi indicati dal citato can. 2228; sicché il delitto possa dirsi *consumato* realmente, perché nella sua specie individua *perfetto*. Ciò che deve tenersi ben presente, quando si tratti di quegli atti che, se non sono validi secondo le prescrizioni e il disposto della legge, sono considerati come non avvenuti (*infecti*) ad es. un contratto, l'amministrazione di un Sacramento ecc. L'atto *nullo* non costituisce *delitto*, perché non porta il *danno*. (D'Amico, in *Constit. Ap. Sed.*, l. 1, n. 6).

L'*esteriorità* non deve confondersi con la notorietà e pubblicità della violazione della legge. Un delitto può restare *occulto*: è perfetto nella sua individualità, quando è tale che potrebbe essere conosciuto come azione esterna antitetica al preciso disposto della legge penale, se vi fossero testimoni. Così è soggetta a censura la dichiarazione d'eresia, anche se nessuno l'ha sentita pronunziare (Sole, *De delict, et poen.*, 4 - Vermeersch. Creusen, *Summa*, num. 7 649). Coincide col presente canone la dizione del canone 2242 § 1, quanto alla esteriorità necessaria al delitto colpito da censura.

La *esteriorità* è relativa alla natura del fatto vietato. Per l'omicidio ad es. consiste nella sua consumazione, per un trapasso di proprietà nella registrazione del contratto, per un matrimonio vietato ne l'atto pubblico, e relativo protocollo. Genericamente, per la omissione-delitto si considera lo spirare del tempo indicato od utile, per i delitti verbali, ad es. la bestemmia, la chiara pronunzia delle parole, per le opere delittuose o il mero fatto ad es. il furto perpetrato, o l'atto legale perfetto in tutte le sue parti ad es. la tradizione o il rogito per una donazione, rinunzia etc. Si danno diversi momenti ne l'opera delittuosa talvolta; e cioè un principio, un progresso, un fine. Quando non si tratti di conato, di concorrenti al delitto ecc., specificati e indicati dalla legge penale, è il fine o termine raggiunto che dà la completa e consumata esteriorità (D'Annibale, l. c., 273). Solo allora il *danno* è un fatto compiuto.

La *violazione della legge* penale dev'essere inoltre *moraliter imputabilis*. Imputare una cosa ad alcuno significa attribuirla a lui come a causa. Se questi fu solo causa materiale l'imputabilità è *fisica*: se con coscienza e libertà (sciens volens) l'imputabilità è *morale*. La legge dà poi l'imputabilità *legale* semplicemente o con aggiunta di *pena* (Latini, l. c., Romagnoli-Carrara) legale, solo, quando l'atto è già preveduto come da imputarsi una volta compiuto (praesumptio juris vel juris et de jure) legale e con pena insieme quando a tale presunzione è predisposta e comminata una pena. Rappresenta l'una e l'altra di queste il giudizio del legislatore (autorità) sul valore sociale di una azione od omissione, ed è prerequisito necessario alla *imputabilità morale* nel *divenire* (fieri) dell'azione od omissione, in quanto

(15) La distinzione del foro interno dal foro esterno si è avuta più tardi, quando cioè si cessò di decretare *ratione sacramentali* pene esteriori. Van Espen, *I. C. Un.*, II, 2; Rauschen, *Eus. e la tendenza*, pag. 183.

hanno un valore che rientra nell'ordine giuridico di che vive la comunità. (Marchetti, o. c., 42).

Ci riguarda solo l'imputabilità legale con annesso di pena, che prende nome di imputabilità giuridica *politica o penale* di cui però il legislatore tratta in tutta la III Parte del libro V. Al presente tale imputabilità legale è come elemento del delitto indicata solo nelle ultime parole del § 1 del canone in discorso *cui addita sit sanctio* etc. Essa viene in efficienza nella consumazione del delitto a mezzo della *imputabilità morale.*

(*Continua*). M. Pistocchi.

QUESTIONI DI TEOLOGIA DOGMATICA

Dell'Essenza del Sacrificio della S. Messa (1)

Molti Teologi hanno trattato del sacrificio della S. Messa; alcuni di essi anche lungamente, come, per esempio, Lessio, Vasquez, Lugo.

Hurter, nel *Compendio di Teologia* e nella sua « Medulla », n. 1095, ha raccolte le varie sentenze principali che si erano avute in proposito; in seguito sono state proposte anche altre opinioni, ma chi le considera, trova che nessuna di esse lo appaga totalmente quando le metta in relazione colla dottrina dataci dal Sacro Concilio di Trento alla sessione 22, cc. 1-2. Quanto questa dica è noto, e può rivedersi nel testo al loc. cit.

Mi son chiesto come è che niuna delle sentenze proposte corrisponda *pienamente* a tale dottrina del Sacro Concilio, e mi è parso che ciò avviene perché niuno ha considerato il sacrificio *totalmente*, come deve essere considerato, perché, veramente così considerato, parmi che, senza la più piccola difficoltà, si trovi la dottrina dello stesso Sacro Concilio di Trento. Mi permetto quindi di esporre quel che vedo in proposito, e prego di correggermi quanti vedessero che il mio pensiero è errato.

In genere si dice sacrificio « l'offerta che l'uomo fa a Dio di alcun che approvato da Dio; e la fa per riconoscere il supremo dominio di Lui su tutte le cose », Hurter, « Medulla », 1082.

(1) La questione è del più grande interesse e siamo vivamente grati al colto e zelante A. che l'ha impostata; come grati saremo agli illustri teologi che con brevi e densi articoli vi porteranno quel prezioso contributo che illuminando l'intelligenza nutrisca anche il cuore, specialmente di noi sacerdoti, chiamati, per singolare privilegio, a vivere intimamente e intensamente il Divin Sacrificio. In questo XIX Centenario della Redenzione, che è più particolarmente il centenario della Santa Messa, nulla tornerà al nostro cuore più soavemente gradito e più salutare. Le brevi note del chiaro benedettino impostano la questione e destano nell'animo nostro qualche dubbio, sul quale ora preferiamo tacere lasciando la precedenza ai più competenti. [*N. d. D.*].

Nel Vecchio Testamento i sacrifici si distinsero in *cruenti* ed *incruenti*: e ciascuna di queste specie ebbe delle suddivisioni; per esempio, i sacrifici *cruenti* importavano: o la distruzione *totale* della cosa offerta, come nell'*olocausto*; o la distruzione *parziale* di essa, come nei sacrifici o *pro delicto* o *pro peccato* o *pacifico*. (Vigoroux, n. 386). L'Hermann, al n. 1690, distingue i sacrifici antichi per *materia* e *forma* ecc., ma non ricusa la distinzione proposta dal Vigoroux, loc. cit.

Ogni sacrificio del Vecchio Testamento, distinto in *cruento* ed *incruento*, era, certo, *simbolo*, del futuro sacrificio di Nostro Signore Gesù Cristo ma possiamo chiederci « se fosse o no *simbolo* pure dell'uomo stesso che per mezzo del sacerdote pensava offrire il sacrificio, quando, offrendolo, Dio non avesse voluto la vita di lui ». Se rispondiamo che sì (come parmi si debba rispondere), vediamo subito che il sacrificio *vero* è *principalmente* nell'offerta che l'uomo fa a Dio della sua propria vita, dichiarandosi pronto a morire se lo vuole: e solo *secondariamente* è nella offerta della cosa che annienta (o meglio fa annientare dal ministro) come simbolo della propria vita naturale. Da ciò pertanto consegue che noi possiamo distinguere il sacrificio in *cruento* ed *incruento*, sia considerandolo nell'offerta *principale*, sia considerandolo nella *secondaria*: e possiamo avere il sacrificio che apparisca *incruento* in ordine *all'uomo*, mentre è *cruento* od *incruento* in ordine a ciò che, come *simbolo della vita di lui*, viene offerto. Quindi in tutti i sacrifici del Vecchio Testamento, in cui non intervenne la morte dell'uomo, troviamo che ogni sacrificio fu sempre *incruento* in ordine all'uomo, ossia in ordine all'offerta *principale*.

Ciò premesso, nella S. Messa, quando il sacerdote fa la consacrazione, Gesù Cristo, per bocca stessa del sacerdote (allora più che mai *alter Christus*) si dichiara, innanzi al suo divin Padre, come disposto a dare la sua vita per gli uomini. Questo ci appare chiaramente dalle parole della consacrazione. Le parole della consacrazione infatti si dicono da Gesù Cristo al Padre, e con esse Egli dice che è disposto a dare per gli uomini il suo corpo, *distinto dal suo sangue*, ossia è disposto a morire per essi. Nella Cena ultima Gesù Cristo fece la stessa dichiarazione al suo divin Padre: ma come allora il divin Padre non volle la vita di lui, perché *nondum venerat hora Eius*; così ora, nella S. Messa, il divin Padre non vuole la vita di Gesù, perché *Christus resurgens ex mortuis iam non moritur*, e solo *semel oblatus est*.

Gesù Cristo pertanto, come sacerdote secondo l'ordine di Melchisedecco (il quale fece il sacrificio a Dio col pane e col vino), offrì nella S. Cena, ed offre nella S. Messa, a Dio Padre il pane e vino distruggendoli colla transunstanziazione dell'uno e dell'altro nel corpo e nel sangue suo. Ma da ciò non segue che Egli come vittima *principale* non offra a Dio Padre la *sua vita* per gli uomini come la offrì sulla croce, morendo per noi: segue solo che ora la offre *incruente*, mentre allora la offrì *cruente*; e segue pure che il pane ed il vino sono l'offerta *secondaria* e *simbolica* di Gesù Cristo.

In breve: Gesù fa di sé, cioè della sua vita, l'offerta *principale*; del pane e del vino, che restano distrutti con la transunstanziazione, fa l'offerta *secondaria* e *simbolica*.

Tutte queste verità mi sembrano chiaramente discendere dalla considerazione del sacrificio in quanto *principale* o *secondario*, cioè in quanto deve essere considerato sia nell'uomo che si offre, sia nel simbolo nel quale si offre, quando Dio non vuole la vita di lui. Tutte queste verità mi sembrano pure corrispondere alla dottrina del Sacro Concilio di Trento sopra citato.

Quello che sopra ho detto, lo ripeto ora. Se alcuno trova che io vado errato, lo prego, nella carità di Gesù Cristo medesimo, si benigni di farmelo sapere.

Dato a Montecassino, addì 5 giugno 1933, Anno Santo della Nostra S. Redenzione.

D. Bruno Petriconi, O. S. B.
Vicario Generale della Diocesi.

QUESTIONI DI DIRITTO CONCORDATARIO ITALIANO

Stipendi ed assegni esenti da pignorabilità

L'art. 6 del Concordato tra la S. Sede e l'Italia stabilisce: *Gli stipendi e gli altri assegni, di cui godono gli ecclesiastici in ragione del loro ufficio, sono esenti da pignorabilità nella stessa misura in cui lo sono gli stipendi e gli assegni degli impiegati dello Stato.* Sul significato ed estensione della espressione « stipendi ed assegni » non si è concordi dai cultori di diritto ecclesiastico e son venute fuori diverse opinioni.

a) Il Jacuzio (cfr. *Commento della nuova legislazione in materia ecclesiastica*, a pag. 97) sostiene che le parole « stipendi ed assegni » non si riferiscono ai redditi beneficiari che il chierico possegga, e questi, perciò, non vanno esenti dalla pignorabilità. « *L'esenzione non riproduce il "privilegium competentiae" stabilito dal diritto canonico; poiché la limitazione della pegnorabilità è limitata agli assegni che l'ecclesiastico riceve in ragione dell'ufficio ecclesiastico, e non si estende al restante suo patrimonio, alle rendite beneficiarie* (che non rientrano nel concetto di assegno), *né agli assegni di altra natura, come quegli che gli ecclesiastici possono godere per un impiego privato o per altra causa; mentre il "privilegium competentiae" sarebbe una prerogativa per cui, in caso di esecuzione per debiti, dovrebbe essere lasciata all'ecclesiastico una "portio congrua", ossia una parte dei suoi beni di qualunque natura sufficiente per vivere con decoro* ».

Secondo tale interpretazione, la espressione « *stipendi* » indica e significa il vero e proprio stipendio che si percepisce per un ufficio, anche non sacro, e pagato e compensato da un terzo, per esempio, stipendio di maestro in Seminario, Rettore, Economo, organista. Mentre poi la espressione « *assegni* » indica il supplemento di congrua « *assegnato* » dal Governo ai beneficiati che, *ex aliunde*, non raggiungono il minimo di congrua garantito dal Governo, nonché

l'*assegno di una pensione* determinato dall'autorità della Chiesa, o data dallo stesso Governo.

Segue da tale dottrina che il reddito beneficiario (fitti di fondo prebendali, interessi su capitoli beneficiari) non è compreso nelle disposizioni del citato art. 6, perché il vero reddito beneficiario, *essendo un vero e proprio reddito che frutta in vantaggio del beneficiato, perciò stesso non è « stipendio ed assegno »*.

Secondo tale interpretazione tutti i beneficî non congruati, e, per i congruati, quella parte che è vero reddito beneficiario, non usufruiscono della esenzione della pignorabilità stabilita dall'art. 6 del Concordato.

Su questo senso si è pronunziata la Corte di appello di Ancona (8 marzo 1930), la quale ha ritenuto pignorabile il grano prodotto da un fondo prebendale ritenendo che la disposizione del Concordato *debba riferirsi soltanto agli assegni di congrua ed altri assegni alimentari.*

Secondo detta sentenza sono pignorabili:

1° *i redditi di tutti i beneficî ecclesiastici* (fondi, abitazioni, depositi postali, censi, canoni, rendite intestate ecc.);

2° *indipendentemente se tali redditi siano, oppur no, integrati dal supplemento di congrua.*

b) Altri giuristi ritengono, invece, che la espressione del Concordato « *stipendi ed assegni* » indichi qualsiasi reddito od assegno che il chierico percepisca, o per ragione del suo ufficio, o anche dal suo beneficio, *perché il reddito beneficiario è, in effetto, un assegno che tien luogo di stipendio.*

Né manca la ragione di convenienza che induce a tale interpretazione. È inverosimile, infatti, che le Alte Parti contraenti abbiano voluto provvedere, con la esenzione di pignorabilità, i soli beneficiati che abbiano il supplemento di congrua *e per la sola quota di supplemento,* e non per gli altri che, sebbene non abbiano il supplemento di congrua, hanno però, su per giù, il medesimo reddito netto annuale.

Quale la ragione di tale diverso trattamento? Non vollero, invece, le Alte Parti contraenti provvedere al bene di tutto il clero, assicurando un onesto e decente sostentamento, *indipendentemente dalla provenienza od origine di ciò che fosse proprio necessario per vivere?*

Giustamente il Forchielli, professore nell'Università di Urbino, osserva: « *Stipendi ed assegni* » *nelle leggi concordatarie non hanno significato specifico; che d'altra parte non importa l'origine degli assegni stessi, né la rispettiva quantità, ma solo il fatto di essere mezzi assegnati come corrispettivo di un ufficio di interesse pubblico, d'altra parte non sarebbe facilmente spiegabile il trattamento diverso fatto dalla legge agli assegni di congrua e ai redditi beneficiari, dato che i primi sono i supplementi di questi ultimi pei congruati, e che per i non congruati il Concordato non avrebbe provveduto affatto.*

c) Non manca una terza interpretazione: *La impignorabilità dei « redditi beneficiari » delle sole parrocchie congruate.* Cfr. Iacuzio, loc. cit.: *Per le rendite (beneficiarie) delle parrocchie congruate, la tesi della esenzione, della pignorabilità può anche ammettersi, in quanto l'usufrutto beneficiario è*

da equipararsi, sostanzialmente, ad un assegno alimentare impignorabile (art. 382 Cod. di proc. civ.); *varia solo il modo di godimento.*

Quid dicendum?

Riteniamo che, col Concordato, dalle Alte Parti contraenti, si abbia avuto la volontà di assicurare al chierico il suo onesto e decente sostentamento, *senza punto guardare alla natura, all'origine, alla qualità e quantità dei suoi introiti percepiti « ratione officii »*.

Bisogna escludere, assolutamente, che le parole « stipendi ed assegni » *abbiano il significato restrittivo.* Non era possibile che, con un atto solenne, quale è il Concordato, si fosse pensato a garantire il vitto sufficiente solo per quei chierici che avessero stipendi ed assegni, *trascurando, poi, coloro che vivono coi soli redditi beneficiari.*

Né crediamo valga a supporre il contrario la ragione che, con tale disposizione, *si sia voluto assicurare l'onesto sostentamento ai soli congruati, perché sono, generalmente, i meno provvisti, ed il supplemento di congrua rappresenta proprio l'indispensabile per vivere.* Non vi sono, oggi centinaia di Capitoli cattedrali che non hanno avuto un centesimo di congrua, proprio perché i loro redditi beneficiari appena appena raggiungono le lire tremila annue? Non vi sono centinaia e centinaia di parroci che non usufruiscono di un centesimo di supplemento, proprio *perché i loro redditi beneficiari arrivano appena appena a lire tremila, e poco più, annue?*

Tutti costoro, in caso di un sinistro accidente, dovranno veder pignorato tutto il loro reddito beneficiario? E questo proprio perché in un Concordato tanto solenne così sia stato stabilito? *Faremmo ingiuria all'alto senno di coloro che vollero il Concordato proprio per dare al clero la prova più alta di considerazione, per la nobile missione di bene che esso compie, in mezzo ai popoli.*

Riteniamo che le parole « *assegni e stipendi* » vogliano significare tutti quei redditi (siano assegni, siano stipendi, siano veri redditi beneficiari) che il chierico percepisca *quatenus clericus, ratione officii et beneficii,* perché anche il reddito beneficiario è un vero assegno dato *per l'onesto sostentamento del clero,* e, comunemente, è anche considerato come un vero « stipendio ». Confessiamo che la espressione non è, giuridicamente, esatta, ma, in effetto, tende allo stesso fine ed ha il medesimo scopo dello stipendio: *Dare i mezzi, perché chi lavora, possa anche vivere .*

Solo faremmo una osservazione: Il Codice di Diritto Canonico, col canone 122, rimette al discernimento del giudice ecclesiastico il determinare « *quae ad honestam sustentationem sunt necessaria* ». La detta disposizione è conseguenza del *privilegium fori,* sancito e difeso dalle leggi canoniche. Ma siccome il Concordato non ha ripristinato il « *privilegium fori* » a chi, ora, è deferita la facoltà del canone 122, determinare cioè « *quae ad honestam sustentationem sunt necessaria* », visto e considerato che, oggi, tutti gli ecclesiastici sono soggetti alle leggi penali italiane ed alla magistratura ordinaria? *È questo un punto ancora oscuro e che necessita chiarire.*

Non crediamo che la Chiesa, sebbene abbia ritenuto ed accettato il *minimum di congrua assegnato ai beneficiati*, come parziale restituzione dei beni incamerati, avesse voluto, con tale accettazione, *dichiarare essere quella somma soltanto necessaria per l'onesto sostentamento dei beneficiati, e, per ciò stesso, ritenere esente da pignorabilità solo parte di quella somma.* La esenzione della pignorabilità, secondo il concetto giuridico-canonico, ha altre finalità, oltre quella dell'onesto sostentamento personale. Non ha prescritto forse il Codice che, quanto supera le modeste esigenze del beneficiato, non s'appartiene al beneficiato, ma deve ritornare alla chiesa, alle opere pie ed ai poveri?

Ed è lecito, allora, ammettere che la Chiesa abbia voluto autorizzare la pignorabilità su quanto non è del chierico, *ma che, invece, s'appartiene ad altri?*

Certo è consentaneo ai retti principî di logica supporre che la Chiesa, anche dopo il Concordato, abbia voluto ritenere e difendere la esenzione di pignorabilità di tutto il reddito beneficiario specialmente, *perché proprio il reddito beneficiario è stato assegnato al chierico pel suo onesto sostentamento.* Se mai, a suo esclusivo giudizio, tale reddito avesse margini disponibili, è da presumersi la voluta e naturale destinazione: *Res clamat ad dominum.*

Che il Governo, da parte sua, abbia voluto dichiarare esenti da pignorabilità anche parte degli «*stipendi ed assegni*», intesi in senso stretto, tanto meglio; ma tale esenzione non esclude e non inficia la esenzione di quei cespiti esenti per legge canonica erede ed interprete della legge naturale e divina.

Lo Scaduto (*Diritto eccl.*, vol. I, pag. 159) ritenne perfino l'inalienabilità e l'insequestrabilità del patrimonio sacro, cioè di un reddito non strettamente beneficiario, e già prima del Concordato. E la stessa Cassazione di Roma, con sentenza 25 giugno 1900 e 4 luglio 1903, si pronunziò anche in senso favorevole alla inalienabilità ed insequestrabilità. Non crediamo che col Concordato si sia voluto peggiorare la condizione dei veri beneficiati, di quei redditi cioè che la Chiesa assegna proprio come reddito per vivere e per un onesto sostentamento.

Se mai innovazione voleva apportarsi, doveva essere chiara, esplicita ed inequivocabile, perché solo «*verba clara non indigent declaratione*».

Stando così le cose, crediamo poter affermare che la esenzione della pignorabilità, in forza dell'art. 6 del nostro Concordato, *debba estendersi a tutti i cespiti che il chierico percepisca «ratione officii et beneficii»*. Giudice della quantità esente da pignorabilità *è la sola autorità ecclesiastica*, la quale conoscendo i bisogni, in genere, dei chierici, *è in grado determinare quale sia il* minimum *richiesto per vivere onestamente e decorosamente.* In mancanza di tale intervento e determinazione, ogni reddito beneficiario, ed ogni assegno *pro officio, «ex iuris suppositione», s'intende necessario ed indispensabile «pro honesta sustentatione»*, e, quindi, impignorabile, e, secondo il Concordato, nella stessa misura in cui sono gli stipendi e gli assegni degli impiegati dello Stato (1).

Sac. Avv. P. Vito.

(1) Ben fa il solerte giurista a toccare un punto così importante, su cui il gretto bizantinismo di chi non riesce ancora ad inserirsi nella luce nuova del Con-

PATRISTICA

Torniamo ai Santi Padri

I.

In uno dei ben noti *bocali di Montelupo,* l'arguto vasaio, alludendo forse ai medici rientrati da poco in Firenze, lasciava scritto:

L'ignoranza in ogni stato
è un contagio tollerato.

Orbene, non faremo *le lodi dell'ignoranza* come nel ben noto *osservatore* fece il non meno arguto Gaspare Gozzi, ma e del *bocale* e dell'*osservatore* ci serviremo per — non diciamo: giustificare — ma, altro non fosse, per varare in qualche modo — se non l'ignoranza — la poca conoscenza, almeno, che nella cultura delle persone colte, anche appartenenti al clero, rifulge in merito di quegli scrittori che vanno sotto il nome di Padri. Strano, ma vero! Noi, col latte materno cominciammo a balbettare oltre a *maître corbeau,* anche la vita di Milziade, quella di Temistocle, la favoletta del lupo e dell'agnello... e via dicendo come se la nostra civiltà fosse di origine celtica o pagana e non fosse piuttosto un derivato della più genuina civiltà cristiana a noi giunta per il canale dei troppo dimenticati scrittori ecclesiastici, dei Padri della Chiesa!

Una ragionevole spiegazione a questo fenomeno curioso ce la possiamo dare volgendo lo sguardo a ritroso del nostro incivilimento. Fino al secolo XIII e la cultura e l'arte, erano fomentate unicamente dal sentimento cristiano il quale aveva trionfalmente abbattuto il sentimento pagano. Da san Gregorio Magno in giù, l'elemento culturale pagano è messo fuori e la letteratura e i letterati si educano sopra san Girolamo, su Rufino d'Aquileia, su sant'Ilario di Potieri, su sant'Agostino, su Boezio ecc., la cultura greca comincia ad essere ignorata e i due più bei fiori dell'alto medioevo, Dante Alighieri e san Tommaso d'Aquino, pur ammesso che non arrivassero all'aforisma *Graecum est? Non legitur!* pur dobbiamo concedere che non fossero tali ellenisti da leggere Demostene e il Crisostomo nel testo originale. Alla grande scuola retorica che nutrì Cicerone, Plinio, Claudiano, Rutilio Numaziano ecc., succede un altro indirizzo che nella trutina del cristianesimo si frantuma, si trasforma e diventa quella civiltà latino-cristiana che, ripeto, produsse i due più maravi-

cordato vorrebbe ancor cavillare. Per chi ha occhi la cosa è chiara, di una chiarezza lapalissiana, e lo diremo a suo tempo. Intanto al chiaro A. ci sia permesso esprimere la gratitudine del « Monitore » e del clero italiano, per quanto ha scritto e per quanto scriverà sulla nostra rivista, la prima che in Italia abbia inequivocabilmente e strenuamente difeso, per la Chiesa e per la Patria, i diritti del clero. [*N. d. D.*].

gliosi fari della poesia di Dante e della filosofia in san Tommaso d'Aquino. Le belle cattedrali delle nostre belle città da Palermo a Milano, non hanno nulla che vedere con il tempio pagano il *Nartece,* la *Pergula,* la *Schola cantorum,* il *matroneum* ed il *senatorium* sono elementi nuovi che s'innestano e modificano la vecchia pianta della basilica pagana dandovi un nuovo tipo di costruzione muraria, un nuovo orientamento architettonico che sbocca — per dire la più vetusta — in Sancta Maria Antiqua al Foro Romano e nel Duomo di Orvieto — per citare una tra le più recenti costruzioni — suscitato dal Maitano con tanto equilibrio e con tanta sapienza di cristiano artista.

Quando nel secolo XIV i dotti e gli artisti riaprirono gli occhi e, cessato il furore contro il morto paganesimo, si andò frugando per le biblioteche dei conventi, per esumare i monumenti della sapienza pagana salvati dalla bufera reazionaria del Cristianesimo, fu un esclamare, un ammirare, uno sdilinquirsi di dotti uomini che costituirono quella luminosa scia di critici, di traduttori, che vanno sotto il nome di Umanesimo e di Umanisti. Ed allora per non guastare la purità del proprio latino, si arrivò allo scrupolo di riformare gli inni e le lezioni del Breviario Romano per proposta e cura dell'eminentissimo cardinal Bembo. La furia umanistica arrivò al punto che se latino si parlava, quello esser doveva di Cicerone e di Cesare e guai! a sporcarsi le labbra col latino degli scrittori ecclesiastici. Quelle buone nerbate che il demonio somministrò a san Girolamo gridando: *Ciceronianus es, non Christianus es!* quanto meglio sarebbero state sulle spalle dei nostri umanisti, specialmente ecclesiastici!

Ma ringraziamo Dio che oggi le cose si vadano modificando radicalmente e che rinasca l'amore a quegli uomini che furono l'anello di congiunzione fra san Tommaso e Seneca, fra san Pietro e la Basilica di Massenzio. Lo studio della Patristica va lentamente guadagnando e non è più con occhio di riprovazione che si guarda ad Isidoro di Siviglia, a Paciano di Barcellona il cui latino, pur essendo un buon latino, non è più quello augusteo.

La magistrale edizione del Migne rimonta ad un buon secolo fa ed ora ne sono rare le copie e non facile è l'averla sotto mano. A Berlino ed a Vienna si ripubblicarono separatamente i Padri latini ed i Padri greci, ma si tratta sempre di lavori non accessibili alle tasche di tutti gli studiosi.

Un *Enchiridion asceticum* coi testi greci tradotti in latino e coi testi latini originali, fu pubblicato da Herder a Friburgo ed è tale che pur limitato all'ascetica, offre possibilità a tutti di accedere alla Patristica in modo esteso e quasi completo; si comincia colla *Didachè* e si finisce con il Damasceno. Sono ben 48 saggi patristici, che con varietà e sicurezza possono offrire pascolo buono ai desiderosi, poiché, in fondo, la parte ascetica è l'orientamento, ma poi si cammina per larghi ed ombrosi viali che permettono molto più di quello che il titolo direbbe. Questo lavoro sarà adatto ai conoscitori delle lingue classiche, ma alla cultura generale che non è cultura classica come si arriva?

Viene opportuno un ponderoso lavoro dato alla luce e recentemente ultimato dal prof. Alessandro Aurelj per i tipi della Ditta Francesco Vallardi: vogliamo dire della *Voce dei Santi Padri,* del quale diremo nel prossimo numero.

RECENSIONI

PETRI Card. GASPARRI, *Tractatus Canoniens de Matrimonio*, editio nova ad mentem Codicis J. C., 1932.

Non è una semplice ristampa, questa, né può dirsi una completa rifusione dell'opera magistrale, né un adattamento superficiale al diritto nuovo. Chi conosce le edizioni anteriori sa che nella nuova legislazione canonica matrimoniale c'è tanta parte del trattato dell'antico Maestro dell'Istituto Cattolico di Parigi. Le linee e i muri maestri rimangono i medesimi in questa nuova edizione, ma chi la raffronta con le precedenti e col Codice non tarda ad accorgersi che l'opera è stata, nel senso più vero e più nobile, ripensata e si direbbe quasi ricostruita. Le suture del nuovo non si avvertono appunto per questo, perché non ci sono, perché tutto è bellamente fuso e intimamente saldato, e tutto appar nuovo e tutto può dirsi veramente nuovo. Per riconoscer l'antico occorre un raffronto paziente e assai attento, ché, a volte, il nuovo è un periodo, una frase, un inciso, una parola, una nota. Pure sfrondamenti ve ne sono e non leggeri, se, non ostanti le aggiunte, come quella dei canoni premessi agli articoli relativi, le 623 pagine del primo volume son qui diventate 476, e le 652 del secondo, 631. Non è qui il luogo di rilevare i mutamenti opportunamente apportati; e meno ancora di dare un apprezzamento critico su di un'opera che porta il nome del Cardinale della Codificazione canonica e sulla quale l'ala del tempo e la voce dei Pontefici, della dottrina, del foro hanno già impresso il suggello della immortalità. Per quanto concerne la dottrina ci limitiamo ad esprimere all'Emmo Autore la gratitudine profonda nostra e di quanti coltivano gli studii canonistici; per quanto riguarda l'Italia ci auguriamo che quanti dànno opera allo studio e all'applicazione del nostro nuovo diritto concordatario e più particolarmente dell'articolo 34 del nostro Concordato, tornino sovente a quest'opera fondamentale, come a quella che meglio di ogni altra, per un complesso di circostanze imponderabili e tutte provvidenziali, può dare il preciso valore e tutta la portata dell'impegno che l'Italia ha accettato (e sarà per la sua gloria e per la sua fortuna), quando il suo Primo Ministro, nel Palazzo Laterano, ha posto la sua firma accanto a quella dell'Eminentissimo Autore, Pietro Cardinal Gasparri.

Card. LEPICIER, O. S. M., *Institutiones Theologiae Speculativae;* volumi 3, Marietti, 1933. Ogni vol. L. 25.

L'abbondante materia diffusa nel corso maggiore di teologia dogmatica che l'Eminentissimo A. ha dato da tempo alla Chiesa, opportunamente è qui raccolta in tre volumi, a forma di *cursus brevior* da servire assai bene alle scuole teologiche ed ai sacerdoti che occupati in cura d'anime o in altri uffici, non possono seguire le monografie e i trattati più ampi. Il corso è completo e aggiornato, l'esposizione ordinata, logica, perspicua, e tale che mentre dà alla mente la luce del vero, accende nel cuore l'amore a Dio, Centro ineffabile di tutto che è o può essere o può desiderarsi nell'ordine della natura e in quello della grazia.

GOMMARUS MICHIELS, O. M. Cap., *Principia generalia de Personis in Ecclesia,* in 4°, XVI-578, Lublino, 1933.

Il valente e fecondo canonista dell'Università di Lublino in Polonia, dopo i due volumi sul primo libro del *Codex Juris Canonici* entra con questo nel commento del secondo libro. Ai nostri lettori è noto il nostro pensiero sulla produzione ca-

nonistica posteriore al *Codex* e quale sarebbe il nostro desiderio. Questo volume, come del resto i due precedenti, è sulla linea del nostro desiderio, per l'ampiezza e la profondità di indagini, per la pacatezza serena e riposante della discussione, per la copia di riferimenti bibliografici, specialmente moderni, per l'ordine sistematico, per l'aderenza alla evoluzione storica degli instituti. Doti tutte, queste, che pongono l'opera indiscutibilmente ai primi (se non pure al primo) posti ed aprono vie nuove alla scienza canonistica, o meglio la riconducono sul binario dell'età classica arricchita della tecnica più recente.

CAPPELLO FELIX, M. S. J., *Tractatus Canonico-Moralis de Sacramentis*, vol. II, Pars II, *de Extrema Unctione*, Marietti, Torino (1932). L. 15.

Nella ben nota opera canonico-morale sui Sacramenti il ch. A. aggiunge questo volumetto (pp. IX-307) e ci promette, nella prefazione, di darci presto quello sull'Ordine Sacro. I pregi che ornano i precedenti volumi splendono pure in questo, che è un trattato completo sul Sacramento forse meno conosciuto. Di esso si studia nel Cap. I l'esistenza, nel II l'essenza, nel III il ministro, nel IV il fine e gli effetti, nel V il soggetto, nel VI l'obbligo di riceverlo e di amministrarlo, nel VII la ripetizione e la reviviscenza, nell'ultimo il luogo, il tempo e le cerimonie; in appendice si tocca il diritto della chiesa orientale. Ottima guida non solo per la scuola e per il ministero, ma anche per un corso di istruzioni al popolo. Quando si tornerà a prender sul serio questo lato della vita pastorale?

Breviarium Romanum, in fascicoli, per viaggio, in 32°, 2ª ed., Marietti, Torino (1933).

Che cosa si vuole di più per 52 lire? Un elegante volumetto, in carta indiana, caratteri neri, che contiene l'Ordinario, il Salterio, le Omelie, il Comune dei santi, elegantemente e solidamente legato in chagrin, taglio rosso, e inoltre la serie completa di 19 fascicoli (10 pel proprio dei Santi e 9 pel proprio del tempo) ben legati da inserire, in posto apposito, al principio e alla fine del volumetto, sì da formare con esso tutt'uno: niente richiami, caratteri chiari, carta opaca; che cosa si vuole di più? Per le legature più eleganti il prezzo cresce (chagrin nero taglio oro L. 65; marocchino, taglio oro 75; busta cuoio L. 6). Veramente qui s'accoppiano eleganza, o almeno decoro, e risparmio, naturalmente per chi deve viaggiare. Chè a casa, nel mio studio o in chiesa, davanti a Gesù, mi piace il più grande breviario che sia stato pubblicato, o il più grande e il più elegante diurno. Del quale forse parleremo.

NOVAL JOSEPH, O. P., *De Processibus*, pars II et III, Marietti, Torino (1933). L. 50.

Al primo volume, sui giudizi, oramai esaurito e che presto sarà ristampato, segue, e degnamente, questo che esaurisce così il commento al quarto libro del *Codex Juris Canonici*. Il metodo è, come nel precedente volume, seegetico insieme e dogmatico, forse più esegetico che dogmatico e con andatura scolastica che giova se non sempre alla brevità, certo alla chiarezza e alla precisazione dei concetti. Come giova il richiamo alla storia e il contatto, veramente lodevole, con le fonti. Sebbene esse nel trattato delle cause di beatificazione e di canonizzazione si riducan quasi solo a Benedetto XIV e al *Codex pro Postulatoribus*. Di particolare interesse è la parte III, sui così detti processi economici o amministrativi e va segnalata alla più seria meditazione di tutti i sacerdoti, e, assai assai più, di quelli che per una via veramente straordinaria debbono pur amministrar la giustizia (cosa sempre estremamente delicata) sia pur con atto d'impero e sempre per il bene delle anime, quelle comprese sulle quali tale atto di giustizia si dovrà esercitare.

Mons. Arcid. Interlandi Dott. Filippo, *Il Concordato Lateranense*, commentato ed illustrato. « Iei », Roma. L. 12.

Il dotto prelato fu tra i primi a darci questo commento al Concordato, prevalentemente esegetico, dal quale, coloro che l'hanno seguito, han tratto notevole vantaggio, anche quando vorrebbero non farlo apparire. La chiarezza pari alla sobrietà e alla precisione dei concetti, e del linguaggio, in materia così delicata, lo pongono tra i migliori e lo raccomandano a quanti s'interessano a tali studi. Dopo una introduzione l'A. precisa il concetto di Concordato e le condizioni in cui dovrebbe trovarsi la Chiesa in uno Stato cattolico e passa quindi in rassegna, con analisi non di rado acuta ed elegante, i singoli articoli del Concordato e pone in fine una conclusione alla quale non si può non sottoscrivere come cattolici e come italiani.

P. M. A. Leseur O. P., *Vita di Elisabetta Leseur*. Traduzione della Marchesa Carlotta Albergotti. Marietti. — L. 9.

Il Rev.mo P. Gillet O. P., Maestro Generale dei frati Predicatori dice nella bella prefazione che l'originalità di questo libro « proviene dall'arte suprema con cui l'A. ha saputo raggruppare tutti i particolari di questa vita intorno ad un'idea che li sintetizza, e, dal lato soprannaturale, dà tutto il loro valore », e l'idea centrale è che Elisabetta prova che anche oggi ad una donna che vive nel secolo, maritata ad un incredulo, è possibile elevarsi alle vette della perfezione cristiana. Quanta vita e quanta fecondità in questo libro!

Sac. D. Giuseppe Rossi, Ufficiale della Sacra Penitenzieria Apostolica, *Il Giubileo della Redenzione*, L.I.C.E., Torino. — L. 6,50.

È l'Anno Santo Straordinario (2 aprile 1933-2 aprile 1934) nel commento dottrinale e pratico delle costituzioni Apostoliche.

Premessi concetti e storia del Giubileo in genere, l'A. tratta delle condizioni per lucrare l'indulgenza giubilare, della sospensione delle grazie lungo l'Anno Santo, delle facoltà straordinarie concesse ai Penitenzieri e Confessori in Roma, delle categorie di persone che possono acquistare il Giubileo fuori di Roma, ecc. ecc.

Il volume presenta una trattazione sicura e fornisce una guida per quanti hanno il compito di preparare i fedeli al salutare avvenimento.

Mons. Guido Anichini, *Roma, Patria Nostra*. Libreria Editr. Fiorentina. — L. 15.

Si stacca di netto dalle solite guide questo itinerario religioso, storico, artistico che l'anima sacerdotale e squisitamente estetica del dotto prelato ci regala in questo anno giubilare con tanta opportunità. È ad ogni pagina un panorama nuovo con sempre nuove suggestioni evocate dai secoli, evocate dalle rovine, evocate dai monumenti, dai più vetusti ai più recenti, senza pompa di erudizione, senza sfarzo di studiata megalomania, ma con spontaneità sorprendente. Le nitide illustrazioni, gli indici ben nutriti, la pianta topografica sono insieme con l'elegante frontespizio disegnato da Bruno da Osimo non ultimo pregio dell'opera.

Direttore responsabile: Prof. D. Silvio Romani

Imprimatur: † Joseph Palica, Archiep. Philippen., *Vicesgerens*.

Roma - Tipografia del Dott. Giovanni Bardi - Salita de' Crescenzi, 16